

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 12 del 31 Marzo 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 25.03.2021, N. APL/AIE/22

Avviso pubblico per la nomina del revisore per cessazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti dei singoli Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n.45..... 6

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 80

Consorzio di Bonifica Centro. Art. 15 L. R. n. 45/2019 e s.m.i. Deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020, recante "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale". Provvedimenti 15

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 82

Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. DGR n. 811P del 16.12.2020. Parere n. 7/2020 della 3^a Commissione consiliare per l'Agricoltura. Approvazione definitiva schema di convenzione..... 30

DELIBERAZIONE 04.03.2021, N. 114

L.R. 23/2018 - art. 45 - proroga termine saldi invernali 2021. 51

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 01.03.2021, N. DPC025/89

Cava di Ghiaia sita in località "Monteverde Basso" Comune di CELLINO ATTANASIO (TE). Provvedimenti autorizzativi: Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007 CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE..... 56

DETERMINAZIONE 02.03.2021, N. DPC025/91

Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH). Proponente: Petrolservice Srl - Gessopalena (CH) C. Fisc. e P.IVA: 02420430692 Autorizzazione all'esercizio provvisorio. L. 239/2004 Art. 1 comma 56, punto d)..... 57

DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/95

Cava di ghiaia in località "Pianura Vomano" – Comune di Morro D'Oro (TE). Ditta D.I.S. Project Srl con sede in Via Grecia sn Roseto (TE) Autorizzazione apertura cava di ghiaia.....	59
DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/97	
Cava di ghiaia in Località "Falasceto" – Comune di PRETORO (CH). Ditta ORSATTI & C. S.r.l. con sede in via Val di Foro n. 49 - CASACANDITELLA (CH). Autorizzazione all'ampliamento di una cava di ghiaia.	62
PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 226	
DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/98	
Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare.	65
DETERMINAZIONE 09.03.2021, N. DPC025/104	
Determinazione Dirigenziale n. DPC023/23 del 22.03.2017: Permesso di Ricerca per acque minerali nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Località "Rava Pischiatino". Subentro a favore della Società Idromineraria Italiana Srls.	78
PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 227	
DETERMINAZIONE 23.03.2021, N. DPC025/122	
Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Energia Seconda S.r.l.....	80
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	
<i>SERVIZIO TERRITORIALE OVEST TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST</i>	
DETERMINAZIONE 02.03.2021, N. DPD025/37	
Reg. UE 1305/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo. Approvazione avviso pubblico Mis. 13 sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane" anno 2021.....	94
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	
<i>SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA</i>	
DETERMINAZIONE 25.03.2021, N. DPE016/29	
Ordinanza di istruttoria, indizione e convocazione conferenza dei servizi. Domanda di concessione di derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso igienico, mediante opera di presa da n.1 pozzo nel Comune di L'Aquila località Genzano di Sassa – Ditta Petrolifera Adriatica spa. Codice Utenza AQ/D/571.	118

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PESCARA

Completamento Strada Pendolo - Tratto PUE 8.24 – Approvazione Progetto Definitivo E Costituzione Variante al P.R.G. Vigente. APPROVAZIONE. Estratto D.C.C. n. 25 del 26.02.2021.....

Estratto deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 23.3.2021 - Piano Attuativo e relative Opere di Urbanizzazione in Via Monte Faito - Sottozona B10 e Altre. Approvazione.122

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Estratto determinazione 10.03.2021, N. 177/R.G. Cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" - Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta Marrone Guerrino (ditta individuale) con sede a Loreto Aprutino - Autorizzazione apertura cava di ghiaia.....

COMUNE DI MOSCUFO

Estratto determinazione n. 122 del 5.3.2021. Cava di ghiaia in Località Bivio Casone nel Comune di Moscufo. Ditta MOVITERRA di Scorrano Eligio. Decadenza del provvedimento di coltivazione.....	126
COMUNE DI SPOLTORE	
Bando Generale E.R.P. n° 1/2018 - Graduatoria Definitiva.....	127
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE	
Avviso di adozione dei progetti di Piano di Gestione Acque (PGDAC) e Rischio Alluvioni (PGRAAC) del distretto idrografico dell'Appennino Centrale.....	130
SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A.	
Determinazione n. DPE015/23 DEL 16/03/2021: Metanodotto "VARIANTE METANODOTTO CELLINO ATTANASIO -MONTEFINO DN 100 (4"), DP 75 BAR" nei Comuni di Cellino Attanasio e Montefino (TE). ORDINE DI PAGAMENTO INDENNITA' (Art. 26 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.).....	131
E_DISTRIBUZIONE S.p.A	
RIF.: AUT_2222968. Piano di Resilienza 2019- 2021 . Costruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "VILLE DI FANO - COLLE PITTO" in cavo aereo interrato nel Comune di Montereale (AQ).....	136
SNAM RETE GAS S.p.A	
DETERMINAZIONE n. DPC025/115 del 22 marzo 2021 - DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona (CH), DN 150 mm (6") 70 bar", Società proponente SNAM Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. TIVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).....	138

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 25.03.2021, N. APL/AIE/22

Avviso pubblico per la nomina del revisore per cessazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti dei singoli Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n.45.

Repertorio APL/AIE/22/2021 del 25/03/2021

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del revisore per cessazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti dei singoli Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45**Premessa**

VISTA L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)" ed in particolare:

- l'art. 13 secondo cui il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE),

- art. 24 bis secondo cui la Regione, ed in particolare il Consiglio regionale per il rinvio operato all'art. 13, in caso di cessazione di uno dei revisori componenti il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di Bonifica attualmente in carica per scadenza del mandato o per altra causa, provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13 della L.R.45/2019. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico".

CONSIDERATO che:

- il 31 maggio 2021 scade il mandato del componente del collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24 del 31 maggio 2016,

- il 1° giugno 2021 scade il mandato del componente del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 25 del 1° giugno 2016 e il componente del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 26 del 1° giugno 2016,

- il 13 giugno 2021 scade il mandato del componente del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del Tronto, Tordino e Vomano nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n.27 del 13 giugno 2016,

- il 28 giugno 2021 scade il mandato del componente del Collegio dei revisori del Consorzio di bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno nominato con deliberazione commissariale n. 158 del 28 giugno 2016;

RITENUTO opportuno avviare la procedura per la nomina da parte del Consiglio regionale del Revisore legale per ogni Consorzio di bonifica;

SI PROPONE:

di approvare l'Avviso pubblico e il modello di domanda per la presentazione delle candidature ai fini della nomina per cessazione di uno dei componenti il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 dei seguenti Consorzi:

- Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano,

- Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario,

- Consorzio di Bonifica Ovest Bacino del Liri e Garigliano,

- Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro,

- Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno,

che sono parte integrante della presente determinazione;

di disporre che per la presentazione delle candidature sia assegnato un termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Elenco visti:

FABI ISABELLA

IL DIRIGENTE

a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";

c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;

d. VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

e. VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

- f. VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- g. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h. VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- i. VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- j. Vista la L.R. L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.
- k. Vista e condivisa proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;
- l. Considerato quanto disposto dall'art.24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";
- m. Considerato quanto previsto dagli art. 5, 5-bis e 5-ter della L.R. n.4/2009;
- Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico e il modello di domanda per la presentazione delle candidature ai fini della nomina per cessazione di uno dei componenti il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 dei seguenti Consorzi:
 - Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano,
 - Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario,
 - Consorzio di Bonifica Ovest Bacino del Liri e Garigliano,
 - Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro,
 - Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno,che sono parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
3. di disporre che per la presentazione delle candidature sia assegnato un termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.

Elenco allegati:

Oggetto

avviso

domanda Revisori consorzi Bonifica

Impronta

97ab31086f6f7ccdd430aea0b22bd7b9c5ce774002a317dbc9c9d6a64fbd1dd5

4100a68bc800172340041cac592a063b3fc85c88edabe5c97a0ae9f292f1c19f

Il dirigente della struttura

Firmato digitalmente da VINCENZO MAZZOTTA
Data: 2021.03.25 10:47:43 +01'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue Allegato

Allegato alla Determinazione dirigenziale APL/AIE/22 del 25 marzo 2021

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

AVVISO PUBBLICO

Nomina del revisore, per cessazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti, dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)".

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale di un revisore dei conti, ai sensi degli art.24 bis e dell'art.13 della L.R. 45/2019 per i seguenti consorzi:
 - Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano,
 - Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario,
 - Consorzio di Bonifica Ovest Bacino del Liri e Garigliano,
 - Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro,
 - Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

**Art. 2
(Compiti e durata)**

1. L'art. 24 bis della L.R. 45/2019, inserito dall'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. 9/2020, dispone che il Consiglio regionale, in caso di cessazione di uno dei revisori componenti il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di Bonifica attualmente in carica per scadenza del mandato o per altra causa, provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui all'articolo 13 della L.R.45/2019. Il revisore così nominato, assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di Revisore unico.
2. La carica conferita a seguito del presente avviso ha durata di 5 anni, che decorrono dalla nomina, e si articolerà nello svolgimento dei compiti di componente del Collegio dei Revisori del Consorzio e, in seguito alla scadenza del mandato degli altri componenti, di revisore unico competente a svolgere i compiti come disciplinati dall'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 45/2019.

**Art. 3
(Requisiti)**

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. La nomina **è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.**

Art. 4
(Cause ostative alla nomina)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, non possono essere nominati:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Ai sensi dell'art. 5-ter della L.R. 4/2009, *“le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*, non può ricoprire per un periodo di dieci anni la carica di Revisore legale colui che in qualità di Sindaco e di Presidente di Provincia è stato riconosciuto dalla Corte dei conti, anche in primo grado, responsabile di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.
4. Non può essere nominato Revisore legale colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
5. Non può ricoprire la carica di Revisore legale colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del c.c.

Art. 5
(Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale è

- incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 45/2019, con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.
 3. Il Revisore che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ente o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

Art. 6

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura o comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art.53 del D.lgs. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art.7

(Trattamento economico)

1. Il compenso del revisore è a carico del Consorzio stesso, il compenso del Revisore unico è fissato dall'art.14 della L.R. n. 45/2019.

Art. 8

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dei Consorzi, **redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso**, deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al **Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari Istituzionali ed Europei esclusivamente, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo

- protocollo@pec.crabruzzo.it¹. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **“Candidatura per la nomina a Revisore legale dei Consorzi di Bonifica”**.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo; a tal fine fa fede la data dell'invio.
 3. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione del domicilio digitale da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 4. La comunicazione, contenente la domanda e la documentazione allegata, verrà registrata all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data di trasmissione della domanda. Il candidato è invitato a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.
 5. **La candidatura deve essere redatta in formato PDF aperto utilizzando il modello reperibile, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed al presente avviso sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione primo piano, al seguente indirizzo: <https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/avvisi/avviso-nomina-del-revisore-legale-dei-consorzi-di-bonifica>.**
Non saranno ritenute valide candidature compilate a mano e scansionate.
 6. La candidatura deve essere corredata del **curriculum vitae**, debitamente datato e firmato digitalmente, privo dei dati personali non pertinenti, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in relazione alla figura professionale per la quale si propone la candidatura, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno), i titoli ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, **redatto secondo il formato europeo EUROPASS**, compilabile al seguente indirizzo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>.
 7. Nella candidatura e nel curriculum il revisore rilascia le dichiarazioni sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni previste all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
 8. **Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le domande ed i relativi allegati saranno ritenuti validi se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** (sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, ovvero se trasmesse dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli indici dei domicilia digitali, ovvero se trasmesse da un indirizzo PEC che viene assunto quale domicilio digitale eletto).
 9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate esclusivamente sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

1 NOTA BENE:

- le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

Art. 9
(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge;
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati;
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione;
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale;
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art.2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette;
7. I dati non saranno diffusi in altro modo;
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti;
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità;
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR;
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: rpd@crabruzzo.it - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Al Consiglio regionale dell'Abruzzo
 Servizio Affari Istituzionali ed Europei
 protocollo@pec.crabruzzo.it

Avviso per la nomina del Revisore legale dei Consorzi di Bonifica i sensi dell'art. 24 bis e 13 della L.R. 45/2019 e della L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ CAP _____

Via/P.zza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ PEC _____

PRESENTA

la propria candidatura a Revisore legale per il/i seguente/i Consorzi (è possibile indicare più di un Consorzio):

- Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano
 Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario
 Consorzio di Bonifica Ovest Bacino del Liri E Garigliano
 Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro
 Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di false dichiarazioni,

di essere cittadino italiano;

di godere dei diritti civili e politici;

di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs.39/2010, al numero _____

dal _____;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____,

conseguito presso _____, in data _____;

di non trovarsi in nessuna delle cause ostative alla nomina così come indicate analiticamente all'**art.4 dell'Avviso**;

di non trovarsi in nessuna delle condizione di incompatibilità indicate all'**art. 5 dell'Avviso**;
ovvero

di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità:

incarico _____ presso _____,
 e che in caso di nomina si impegna a rimuoverla;

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;

ovvero

di essere alle dipendenze della seguente pubblica amministrazione: _____

_____ e di impegnarsi ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

Allega curriculum vitae redatto in formato europeo come specificato nell'Avviso.

_____, li _____

In fede

Firma con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati contenuta nell'art. 10 dell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore legale dei Consorzi di Bonifica

_____, li _____

In fede

Firma con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 80

Consorzio di Bonifica Centro. Art. 15 L. R. n. 45/2019 e s.m.i. Deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020, recante "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale". Provvedimenti

DGR n. 80 del 22.02.2021

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Centro. Art. 15 L. R. n. 45/2019 e s.m.i. Deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020, recante "Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale". Provvedimenti.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **22 Febbraio 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Centro. Art. 15 L. R. n. 45/2019 e s.m.i. Deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020, recante *“Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale”*. Provvedimenti

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la L.R. 7 giugno 1996 n. 36 *“Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica”*, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11 con particolare riguardo all’art. 5 cc. 7 ed 8;
- la L.R. 5 giugno 1996, n. 32 *“Ridefinizione dei termini per l’espressione dei pareri delle Commissioni consiliari”*, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11;
- la L.R. 2 febbraio 1988, n. 15 *“Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali”*, pubblicata nel B.U.R.A. 12 febbraio 1988, n. 4;
- il D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 *“Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1962, n. 189, con particolare riguardo all’art. 7 rubricato *“Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta”*;
- la L.R. 20 dicembre 2019 n. 45 *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11”*;

DATO ATTO che l’art. 15, comma 2, della L.R. n. 45/2019 prevede che sono sottoposte all’approvazione della Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l’agricoltura, le deliberazioni adottate dai Consorzi di Bonifica concernenti, in particolare, i regolamenti di amministrazione;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020 (trasmessa dal Consorzio di Bonifica Centro al Dipartimento Agricoltura con nota prot. n. 9788 del 29.12.2020, con la quale il Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro ha approvato il *“Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale”*;

VISTA la nota prot. n. 15030 del 18.1.2021, con la quale il Dipartimento Agricoltura ha trasmesso al Consiglio Regionale, 3^a Commissione consiliare competente per l’agricoltura, la suddetta Deliberazione commissariale e la relazione tecnico-amministrativa del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 45/2019;

DATO ATTO che il Consiglio Regionale, 3^a Commissione consiliare competente per l’Agricoltura, con parere n. 9 adottato nella seduta del 20 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020 del Consorzio di Bonifica Centro sul testo così come proposto;

RITENUTO di recepire il suddetto parere favorevole e per l'effetto di adottare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 45/2019, apposito provvedimento di approvazione della deliberazione commissariale n. 707 del 23.12.2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura in ordine alla regolarità tecnica e legittimità, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. N. 77/1999, attraverso la sottoscrizione del presente atto;

VISTA la L.R. 77/1999 e s.m.i.;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni suindicate che si richiamano integralmente:

- 1. di approvare**, per le considerazioni di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 45/2019, la deliberazione del Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro n. 707 del 23.12.2020, di approvazione del *“Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale”*, sulla quale il Consiglio Regionale - 3^a Commissione consiliare competente per l'Agricoltura, con Parere n. 9 adottato nella seduta del 20 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole;
- 2. di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3. di trasmettere** la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica Centro;
- 4. di pubblicare** la presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

L'Estensore
Dott. Gianluca Massi

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Gianluca Massi

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue Allegato



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Avento – Foro
CHIETI



Consorzio di Bonifica Centro
N.Prot. 9788 _____ Del 29/12/2020

Spett.le Giunta Regionale d'Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca – DPD
Servizio Affari Dipartimentali DPD 028

P E S C A R A

dpd@pec.regione.abruzzo.it

dpd@regione.abruzzo.it

Oggetto: L.R. n. 45 del 20.12.2019 – Art. 14: trasmissione delibera commissariale n. 707 del 23.12.2020.-

Si trasmette la delibera commissariale n. 707 adottata in data 23.12.2020 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale” in ottemperanza dell’art. 15 della L.R.n.45 del 19.12.2020.

Chieti, li 29.12.2020

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Tenaglia

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 707 del 23.12.2020.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale.-

L'anno duemilaventi, il giorno ventitrè (23) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza dell'Ing. Cesare Garofalo in sostituzione del Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Richiamata la delibera adottata dal Consiglio dei Delegati n. 20 del 18.11.2015 con la quale è stata approvata la variazione al POV

Visto il Piano di Organizzazione variabile e le "Norme da osservare nell'ipotesi di assunzioni per pubblico concorso da parte dei Consorzi di Bonifica" e ritenuto dotare l'Ente di un Regolamento per disciplinare l'accesso all'impiego al Consorzio e stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni nel rispetto delle nuove disposizioni di legge applicabili in materia e del nuovo statuto da poco tempo in vigore;

Visto l'elaborato all'uopo predisposto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Preso atto che, in ottemperanza all'art. 15, comma 2, lett. b) e c) della L. n. 45 del 20.12.2019, detto Regolamento sarà operativo solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e le successive delibere commissariali n. 85 del 27.02.2020 e n. 588 del 07.09.2020 di variazione al Bilancio stesso;




DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale” nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di inviare il presente atto alla Giunta Regionale in ottemperanza dell’art. 15, comma 2, lett. b) e c) della L. n. 45 del 20.12.2019

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Maria Simone



IL COMMISSARIO REGIONALE

Dott. Paolo Costanzi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente
statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo,
dalle ore 12,30 del giorno 23.12.2020 alle ore 13,30
del giorno 29.12.2020

Chieti, li 29.12.2020



Capo Settore Amministrativo
(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA "CENTRO"
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento (di seguito indicato come 'Regolamento') disciplina l'accesso all'impiego al Consorzio e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia e dello Statuto.

Art. 2 – Modalità di copertura dei posti

Il reclutamento del personale mediante selezione pubblica ha luogo nei limiti dei posti disponibili previsti dal piano di organizzazione variabile, mediante:

- a) concorso pubblico per titoli ed esami o per esami;
- b) mediante selezione dei lavoratori avviati dal Centro per l'Impiego, per i posti per i quali è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo;
- c) mediante chiamata numerica degli iscritti alle apposite liste degli appartenenti alle "categorie protette", o mediante stipulazione di convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di collocamento dei disabili;
- d) mediante utilizzo di graduatoria in corso di validità per la stessa categoria predisposta da Enti partecipanti alla Gestioni Associate e previo accordo con l'Ente che ha avviato la procedura concorsuale da concludere prima dello svolgimento della prima fra le prove previste.

Art. 3 – Concorsi e selezioni per l'accesso alle dipendenze del Consorzio

1. I concorsi e selezioni per l'accesso alle dipendenze del Consorzio sono esclusivamente pubblici e si articolano secondo le seguenti modalità di svolgimento:

- a) per soli esami: rientrano in questa categoria i concorsi che prevedono una o più prove scritte e/o pratiche ed una prova orale;
 - b) per titoli e esami: consistono in una o più prove scritte e/o pratiche in relazione alla professionalità del posto da coprire, ed in una prova orale e nella valutazione delle tipologie di titoli specificate nel bando di concorso.
2. Le modalità di svolgimento, il numero e la tipologia delle prove sono disciplinate dal Bando.

Art. 4 – Bando di concorso o selezione

1. La procedura concorsuale inizia con l'approvazione del bando di concorso con atto dirigenziale e deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui appartiene la posizione di lavoro ed il corrispondente trattamento economico;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande; tale termine non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Burat regionale;
- c) le modalità di comunicazione con i candidati (ammissione/esclusione dal concorso, diario delle prove e relative sedi, -ammissione e convocazione del candidato alle singole prove, ecc). Tali comunicazioni avvengono mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Le comunicazioni effettuate con la predetta modalità hanno efficacia legale a tutti gli effetti.
- d) la tipologia delle prove che i candidati dovranno sostenere;
- e) le materie oggetto delle prove;
- f) l'indicazione della votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- g) i requisiti che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione al concorso e al pubblico impiego;
- h) la lingua straniera per cui è previsto l'accertamento della conoscenza;
- i) se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;

- l) i titoli che danno luogo a preferenza;
- m) i titoli che danno luogo a precedenza ovvero le percentuali di posti oggetto di riserva;
- n) l'informativa, ai sensi della vigente legislazione in materia sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando;
- o) la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame che consentano ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri;

Art. 5 – Pubblicità del bando

1. Il bando di concorso è pubblicizzato mediante:
 - a) l'affissione all'albo consortile per tutta la durata utile per la presentazione delle domande di ammissione;
 - b) diffusione in forma integrale tramite il sito web del Consorzio di Bonifica Centro;
 - c) per estratto sul Burat regionale;

Art. 6 – Proroga, riapertura, modifica o revoca del bando

1. E' facoltà dell'Amministrazione che ha approvato il bando, prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Di tale provvedimento viene data pubblicità secondo le modalità di cui all'art. 6;
2. E' facoltà dell'Amministrazione, procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell'avviso di riapertura avviene con le modalità di cui all'art. 6.
4. E' facoltà dell'Amministrazione, procedere con provvedimento motivato alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse e pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 7 – Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al procedimento di concorso o selezione redatta in carta semplice, e nel rispetto di quanto previsto nel bando, deve pervenire al Consorzio di Bonifica Centro a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo personale del concorrente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con presentazione a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente, entro il termine fissato nel bando stesso. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio ed è stabilito nel bando.
2. Il Consorzio di Bonifica Centro non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a seguito di disguidi dovuti a caso fortuito o forza maggiore o ad altre cause non imputabili allo stesso Consorzio.
3. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato, anche con firma digitale e con allegazione di copia di un documento d'identità valido.
4. Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata in originale l'attestazione di versamento della tassa di concorso o selezione eventualmente prevista nel bando.

Art. 8 – Tassa di concorso

Il bando può prevedere una tassa per la partecipazione al concorso o selezione per l'importo massimo di € 20,00, da versare secondo le modalità riportate nel medesimo.

Art. 9 – Requisiti per l'accesso al posto messo a concorso o selezione.

1. E' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - d) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente

- o licenziati per le medesime cause ovvero licenziati da un precedente impiego presso un Ente Pubblico Economico;
- e) non avere riportato condanne penali ostantive all'ammissione ai pubblici uffici;
- f) idoneità fisica all'impiego;
- g) essere in possesso dei requisiti specifici per il profilo messo a concorso;
- h) il bando può prevedere ulteriori requisiti in relazione al profilo oggetto di selezione.

Art. 10 – Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo determinato avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico. Al concorso sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso della laurea richiesta dal bando e che abbiano compiuto:

- a) almeno cinque anni di servizio in posti funzionali per l'accesso alla dirigenza, ovvero esperienze dirigenziali in ambiente pubblico o privato di almeno cinque anni, per il cui accesso è richiesto il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o equipollenti secondo la disciplina statale vigente per tempo;
- b) possono partecipare altresì coloro che hanno svolto le funzioni di quadro per almeno un quinquennio presso un Ente Pubblico Economico, in ragione del contratto collettivo nazionale applicato, purché in possesso del diploma di laurea ovvero di aver svolto le funzioni in un profilo della Pubblica Amministrazione per il quale è previsto l'accesso con il possesso di diploma di laurea.

Art. 11 – Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con atto dirigenziale del Direttore del Consorzio.
2. Sono presiedute da un dirigente dell'Ente e sono composte da esperti in materia oggetto di concorso, interni o esterni. Nel caso di interni i dipendenti devono possedere una qualifica più elevata di quella messa a concorso e/o selezione.
3. Nella composizione della Commissione deve essere rispettata la parità di genere.
4. Le funzioni di Segretario sono affidate al dipendente a tempo indeterminato nominato contestualmente alla Commissione.
5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese e discipline per la conoscenza dell'informatica.
Le prove di lingua inglese e di quella informatica sono obbligatoriamente previste per il concorso e/o selezione a partire dal parametro B.
6. Non possono far parte delle Commissioni, né essere segretario, coloro che si trovano nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
 - a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo del Consorzio previsti dallo Statuto;
 - b) coloro che ricoprono cariche politiche;
 - c) i rappresentanti sindacali;
 - d) parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché coloro che nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi;
 - e) coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego.
7. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati.
8. L'esistenza di una causa d'incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.

Art. 12 – Modalità di svolgimento dei lavori della Commissione e validità delle sedute

1. Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione. Una volta insediatasi la Commissione accerta la regolarità della propria costituzione e che non esistono i casi d'incompatibilità di cui all'articolo precedente esaminando l'elenco dei candidati ammessi anche con riserva al concorso. Stabilisce quindi, quanto segue:

- a) il termine del procedimento, che non può essere superiore a sei mesi dall'espletamento delle prove scritte; tale termine può essere prorogato con giustificazione collegiale della Commissione stessa e motivata relazione;
 - b) la definizione delle caratteristiche di ciascuna prova d'esame ed i criteri di valutazione delle prove ovvero opportuni sub criteri, qualora i criteri siano fissati nel bando, nonché in tutti i descrittori che saranno utilizzati per la valutazione, nonché le modalità di attribuzione del punteggio previste dal bando per le prove. I criteri così definiti sono resi noti ai candidati prima dell'espletamento delle prove, secondo quanto stabilito nell'articolo 5, lettera c).
 - c) nei concorsi per esami e titoli determina, per i titoli, eventuali sub criteri di valutazione (nonché delle tipologie e categorie di titoli) in modo completo e analitico: i criteri così definiti sono resi noti ai candidati prima dell'espletamento delle prove orali, secondo quanto stabilito nell'articolo 5, lettera c).
 - d) le date delle prove se non già indicate nel bando;
 - e) le modalità con le quali per ciascuna prova è garantita l'estrazione dei quesiti o tracce da parte dei candidati ammessi a sostenerla garantendo la scelta anche all'ultimo candidato.
2. La Commissione procede quindi all'espletamento delle prove scritte e/o pratiche, alla loro correzione; per le prove scritte potrà adottare idonee forme di gestione nel rispetto comunque dell'anonimato che consentano la valutazione della seconda prova, qualora prevista, solo per coloro che abbiano riportato il voto minimo utile per il superamento della prima prova stabilito nel bando. Per i candidati risultati idonei alle prove scritte e/o pratiche, la Commissione procede quindi alla valutazione degli eventuali titoli prima della prova orale. Procede quindi all'espletamento della prova orale per i candidati che abbiano superato le precedenti prove.
- Al termine dei propri lavori, la Commissione forma la relativa graduatoria e trasmette tutti gli atti del concorso all'Ufficio del Personale per la successiva approvazione degli stessi.

Art. 13 - Criteri generali e punteggi a disposizione della Commissione

Il punteggio attribuito alla prova di ciascun candidato è determinato, qualora non sia assegnato all'unanimità, dalla media aritmetica dei voti espressi dai diversi componenti della commissione.

Il bando prevede il punteggio minimo valido per il superamento di ciascuna prova prevista.

Art. 14 - Modalità di utilizzo del punteggio riservato ai titoli

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli, questi sono suddivisi in tre distinte categorie:

- a. Titoli di servizio;
- b. Titoli di studio;
- c. Altri titoli;

Il bando individua i titoli valutabili e ne determina il punteggio massimo attribuibile e i criteri di valutazione.

Art. 15 – Valutazione dei titoli

Il bando prevede i servizi valutabili e ne determina i criteri generali di valutazione. Nella valutazione dei titoli di studio non si tiene conto del titolo previsto per la partecipazione al concorso o selezione ma solo di altri eventuali titoli di studio legalmente riconosciuti. Il bando definisce eventuali altri titoli oggetto di valutazione.

Art. 16 – Compensi per i componenti la commissione di concorso e/o selezione.

Per i compensi si applica la normativa nazionale applicabile in materia.

Art. 17 – Esclusione dei candidati

Il bando prevede le cause di esclusione dal concorso o selezione. La motivazione dell'eventuale esclusione deve essere notificata ai candidati.

Art. 18 – Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a cento può essere prevista una prova preselettiva di tipo attitudinale e/o professionale.
2. L'eventualità dell'espletamento della prova preselettiva viene stabilita nel bando.
3. Alle successive prove di esame del concorso sarà ammesso, seguendo l'ordine di graduatoria, un numero di candidati pari a 10 volte il numero di posti messi a concorso. In caso di ex aequo vengono ammessi altresì tutti coloro che hanno riportato il medesimo punteggio dell'ultimo concorrente rientrante nel numero massimo di cui al primo periodo.
4. L'espletamento della prova preselettiva può essere affidato anche ad Aziende specializzate in selezione del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 19 – Tipologia delle prove d'esame

1. Le prove di esame si distinguono in prova scritta, prova pratica, prova teorica pratica e orale. Esse devono verificare non solo la base teorica di conoscenze del candidato ma anche la sua la specifica attitudine ai compiti propri del profilo.
2. Il bando può prevedere la combinazione delle prove d'esame secondo un meccanismo per cui la partecipazione alla prova successiva è condizionata al superamento della o delle prove precedenti.
3. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nei singoli bandi di concorso.
4. Per particolari esigenze, la Commissione potrà stabilire che la prova pratica consista nella simulazione della stessa mediante elaborato scritto.
5. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso.
6. Le prove si intendono superate con la votazione minima riportata nel bando.
7. Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose secondo le norme di legge.
8. Il diario delle prove scritte ove non sia già indicato nel bando deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
9. La pubblicazione delle date sul sito istituzionale del Consorzio assolve a tutti gli obblighi d'informativa verso i candidati.

Art. 20 – Svolgimento delle prove scritte

La Commissione nella prima riunione di insediamento, oltre che stabilire la tipologia di prove scritte e fissare i relativi criteri di valutazione, determina anche la modalità di svolgimento che vengono comunicate ai candidati prima dell'esecuzione delle prove.

Art. 21 – Svolgimento delle prove pratiche

In caso di prova pratica il Bando definisce la modalità di svolgimento e la Commissione determina nella prima seduta, oltre che i criteri di valutazione, eventuali elementi specifici di svolgimento della stessa che devono essere comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio. Il verbale riporta quanto determinato dalla Commissione.

Art. 22 – Svolgimento della prova orale

1. I candidati sono convocati al colloquio previa estrazione a sorte della lettera alfabetica da cui iniziare. L'estrazione si effettua il giorno previsto per la prova prima dell'inizio della stessa.
2. I colloqui devono svolgersi in un locale aperto al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
3. La Commissione, nel giorno previsto per lo svolgimento della prova orale, prima dell'inizio della stessa, predispone un numero di quesiti per disciplina o gruppo di discipline eventualmente individuate nel corso della prima riunione della Commissione, in un numero che sia superiore almeno di uno rispetto al numero dei concorrenti ammessi alla prova orale.
4. Al termine di ciascun colloquio la Commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del colloquio e quindi procede al colloquio del successivo candidato.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede di esame.
6. I risultati delle prove orali sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio.

Art. 23 – Formazione della graduatoria e relativa approvazione

1. Al termine di tutte le sedute dedicate alla prova orale, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria. A tal fine provvede a determinare la media delle eventuali prove scritte a cui sommare il voto dell'eventuale prova pratica e di quella orale, nonché del punteggio dei titoli.
2. La graduatoria provvisoria viene trasmessa unitamente ai verbali e agli atti dei propri lavori ai competenti Uffici del Consorzio affinché sia oggetto di approvazione.
3. Le graduatorie rimangono in vigore per un periodo pari a quello previsto dalla legislazione vigente in materia per i concorsi di pubblico impiego.

Art. 24 – Accertamento dei titoli di preferenza e/o riserva

1. Per i candidati utilmente collocati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati si provvede d'ufficio alla verifica dei titoli di preferenza, dichiarati e dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.
2. Analogo procedimento viene seguito per la verifica dei titoli che danno luogo alle varie riserve di legge.

Art. 25 – Graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con atto del Direttore Generale del Consorzio al termine del procedimento di verifica da parte degli Uffici dell'iter seguito dalla Commissione per la formazione della graduatoria provvisoria e per l'accertamento dei titoli di preferenza o riserva.

Art. 26 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di concorsi per il pubblico impiego.

DELIBERAZIONE 22.02.2021, N. 82

Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. DGR n. 811P del 16.12.2020. Parere n. 7/2020 della 3^a Commissione consiliare per l'Agricoltura. Approvazione definitiva schema di convenzione.

DGR n. 82 del 22.02.2021

OGGETTO: Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. DGR n. 811P del 16.12.2020. Parere n. 7/2020 della 3^a Commissione consiliare per l'Agricoltura. Approvazione definitiva schema di convenzione.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **22 Febbraio 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Assente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2. Gestione in forma associata di attività. DGR n. 811P del 16.12.2020. Parere n. 7/2020 della 3^a Commissione consiliare per l'Agricoltura. Approvazione definitiva schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la L.R. 7 giugno 1996 n. 36 “*Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica*”, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11 con particolare riguardo all’art. 5 cc. 7 ed 8;
- la L.R. 5 giugno 1996, n. 32 “*Ridefinizione dei termini per l'espressione dei pareri delle Commissioni consiliari*”, pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11;
- la L.R. 2 febbraio 1988, n. 15 “*Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali*”, pubblicata nel B.U.R.A. 12 febbraio 1988, n. 4;
- il D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 “*Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1962, n. 189, con particolare riguardo all’art. 7 rubricato “*Scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione - Commissari - Consulta*”;
- la L.R. 20 dicembre 2019 n. 45 “*Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11*”;

DATO ATTO che l’art. 2 della suddetta L.R. n. 45/2019 prevede, al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento di attività demandate ai Consorzi di bonifica ed afferenti alle funzioni disciplinate dall’art. 11 della L.R. n. 36/1996, la gestione in forma associata almeno delle seguenti attività:

- a) *partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;*
- b) *affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l’istituzione di una centrale unica di committenza;*
- c) *gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorii vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;*
- d) *adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;*
- e) *gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;*
- f) *gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;*
- g) *tenuta del catasto consortile”;*

CONSIDERATO che all’esito di apposita istruttoria dell’Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari Generali, Legali e Partecipate), con mail del 28.9.2020 è stato trasmesso ai Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Ovest, Interno e Centro (quest’ultimo anche in rappresentanza dell’ANBI regionale) lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività indicate dal suddetto art. 2 della L.R. n. 45/2019, e ciò in conformità a quanto stabilito dallo stesso art. 2, commi 5 e 6, dove rispettivamente è stabilito che “*I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma*

associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di Bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività” e che “Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo raccordo con l’ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;

DATO ATTO che all’esito della condivisione del suddetto schema di convenzione con i Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Interno, Ovest, Centro e con l’ANBI regionale (rappresentato dal Commissario del Consorzio di Bonifica Centro) si è pervenuto alla stesura definitiva dello schema di che trattasi;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 811/P del 16.12.2020, ha stabilito per le motivazioni ivi riportate quanto segue: *“1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 45/2019, elaborato dal Dipartimento Agricoltura in raccordo con i Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Nord, Sud, Interno, Ovest, Centro e con l’ANBI regionale, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della L.R. n. 45/2019 alla Commissione consiliare competente per l’agricoltura e ciò per l’acquisizione del prescritto parere; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo”;*

DATO ATTO che il Consiglio Regionale, 3[^] Commissione consiliare competente per l’Agricoltura, con parere n. 7 adottato nella seduta del 20 gennaio 2021, si è espresso favorevolmente, senza modifiche, in ordine alla suddetta Deliberazione n. 811/P del 16.12.2020 ed all’allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività, di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 45/2019;

RITENUTO di recepire il suddetto parere favorevole e, per l’effetto, di adottare apposito provvedimento di approvazione definitiva dello schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura in ordine alla regolarità tecnica e legittimità, ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. N. 77/1999, attraverso la sottoscrizione del presente atto;

VISTA la L.R. 77/1999 e s.m.i.;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni suindicate che si richiamano integralmente:

1. di approvare in via definitiva lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle attività, di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 45/2019, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sul quale il Consiglio Regionale, 3[^] Commissione consiliare competente per l’Agricoltura, con Parere n. 7 adottato nella seduta del 20 gennaio 2021, ha espresso parere favorevole senza modificazioni;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Consorzi di Bonifica Nord, Sud, Centro, Interno ed Ovest;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

L'Estensore
Dott. Gianluca Massi

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Gianluca Massi

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

Segue Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA I CONSORZI DI BONIFICA CENTRO, NORD, OVEST, INTERNO E SUD PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. N. 45/2019, ART. 2

L'anno, il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra

- il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro (P. IVA 01803810694), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Nord, Bacino Tronto, Tordino e Vomano (P. IVA 00971670674), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Ovest, Bacino Liri - Garigliano (C. F. 90018330663), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario (C. F. 92012520661), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del
- il Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno (P. IVA 01803490695), rappresentato da, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della Deliberazione n. del

PREMESSO CHE:

- al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'art. 11 della L.R. n. 36/1996, la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, all'art. 2, comma 1, stabilisce che i Consorzi di Bonifica gestiscano in forma associata almeno le seguenti attività:

SCHEMA DI CONVENZIONE

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'adesione ad una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
- g) tenuta del catasto consortile.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA**ART. 1 – Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione attraverso integrazioni alla presente convenzione.
3. Altre pubbliche amministrazioni possono usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.

SEZIONE I***PARTECIPAZIONE A BANDI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI, NONCHÉ PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE DI LAVORI*****ART. 2 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC.....) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero

SCHEMA DI CONVENZIONE

2. L'UCC assicura, per conto dei suddetti Consorzi, la partecipazione a bandi e finanziamenti afferenti la realizzazione di opere nonché la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.
3. In riferimento agli adempimenti concernenti la partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi nell'interesse del Consorzio di Bonifica interessato, il suddetto UCC:
 - a. provvede, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della richiesta del Consorzio di Bonifica interessato, al necessario supporto tecnico amministrativo mediante la elaborazione dello schema di domanda di partecipazione ai suddetti bandi e finanziamenti, nonché ad ogni altra attività di collaborazione giuridico amministrativa per il superamento di eventuali criticità;
 - b. collabora con il Consorzio di Bonifica interessato ai fini della stipulazione delle convenzioni con gli enti aggiudicatari e con i soggetti finanziatori;
 - c. svolge attività di supporto tecnico amministrativo in favore del Consorzio di Bonifica interessato in merito alle fasi successive l'aggiudicazione e il finanziamento e ciò al fine di superare eventuali problematiche nella gestione del finanziamento ed evitare pertanto la instaurazione di eventuali contenziosi;
4. In riferimento alle attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, l'UCC cura la redazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimanendo a carico del Consorzio di Bonifica interessato la relativa approvazione;
5. Per le attività di cui al precedente comma 5, l'UCC può avvalersi, previo raccordo, di personale qualificato in servizio presso il Consorzio di Bonifica interessato, e ciò anche al precipuo fine di realizzare economie di gestione nelle suddette fasi di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, oltre a concordare ed individuare un dipendente consorziale cui conferire l'incarico di RUP Responsabile Unico del Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6. In relazione alle attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori, spetta al Consorzio di Bonifica interessato:
 - a) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - b) l'adozione della determina a contrarre, predisponendo l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e relative liquidazioni;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- c) la nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) la stipula del contratto d'appalto;
- e) l'affidamento dell'incarico per le successive fasi di esecuzione e direzione dei lavori;
- f) tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento.

7. Per le attività di cui al comma 5, la centrale unica di committenza può concordare con il Consorzio di Bonifica interessato di avvalersi della collaborazione di personale qualificato di tale ultimo Consorzio di Bonifica, e ciò anche al precipuo fine di realizzare economie di gestione nelle suddette fasi di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.

8. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 3 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nel suddetto art. 2 sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti; dette risorse finanziarie sono sottoposte alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.

2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione del numero delle attività curate nonché del loro valore complessivo.

3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese inerenti la partecipazione ai bandi e finanziamenti nonché le attività di progettazione, esecuzione e direzione dei lavori.

4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico del Consorzio di Bonifica interessato dalle attività oggetto del contenzioso.

SEZIONE II***AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
AGLI IMPORTI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. N. 50/2016,
ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA*****ART. 4 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza

SCHEMA DI CONVENZIONE

(di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a

La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via, ovvero presso

3. L'UCC ha il compito di curare:

- a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture;
- b) il supporto nelle procedure di affidamento svolte in modo congiunto tra gli enti associati;
- c) il supporto nella gestione degli affidamenti tramite Consip e MEPA;
- d) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.

ART. 5 – Attività dell'UCC

1. L'UCC cura la gestione delle procedure di gara per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara, inoltre:

- a) collabora, con i Consorzi di Bonifica aderenti, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda, con i Consorzi di Bonifica aderenti, la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente nonché, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- c) collabora con i Consorzi di Bonifica nella redazione dei capitolati di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) redige le bozze degli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- e) protocolla tutti gli atti di gara;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi:
 - di pubblicità, sia nelle modalità previste dalla normativa vigente,
 - di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici,
 - di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico -organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- g) verbalizza le sedute pubbliche di gara;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- h) cura l'accesso agli atti di gara;
- i) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva (previa verifica dei requisiti);
- l) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza inviandoli, successivamente, al Consorzio di Bonifica tenuto alla stipulazione;
- m) collabora con i Consorzi di Bonifica aderenti ai fini della stipulazione del contratto;
- n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, e l'ottimizzazione delle risorse;

3. Le procedure si svolgono come di seguito indicato:

- a) l'UCC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre corredata degli eventuali mandati di pagamento, ad attivare la procedura di gara;
- b) completata la procedura di aggiudicazione, l'UCC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, con proposta all'ente aderente di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
- c) trasmette all'ente aderente i documenti originali richiesti per la stipulazione del contratto.

4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'UCC può chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente aderente.

5. L'ente aderente è tenuto ad inviare all'UCC, entro 10 gg. dalla loro approvazione, i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici.

Art. 6 –Attività di competenza dei Consorzi di Bonifica aderenti

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, ed in particolare quelli indicati nella lettera d) del precedente articolo 2, restano di esclusiva competenza dei Consorzi di Bonifica aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse concordate deleghe.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Consorzio di Bonifica aderente:

- a) la nomina del RUP Responsabile Unico del Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

SCHEMA DI CONVENZIONE

- b) le attività di individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) l'adozione della determina a contrarre, predisponendo l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e relative liquidazioni;
- e) la nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza dell'UCC nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni ai Consorzi di Bonifica aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
- h) tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;

3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.

4. Ogni singolo Consorzio di Bonifica aderente si impegna a:

- a) sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria;
- b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti nel contratto;
- c) non richiedere danni nei confronti dall'UCC per eventuali inadempimenti da parte delle ditte e per ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere in relazione alle procedure di affidamento.

ART. 7 – Organizzazione del servizio

1. L'UCC opera presso la sede del Consorzio di Bonifica ovvero
2. il Consorzio di Bonifica ovvero provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate all'UCC.

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. il Consorzio di Bonifica Ovvero assicura la dotazione delle risorse umane all'UCC e regola con separato atto interno gli aspetti organizzativi ed economici connessi al funzionamento della struttura e alla gestione del personale.

ART. 8 – Programma di attività

1. Le attività dell'UCC sono individuate sulla base del programma di attività che i Consorzi di Bonifica aderenti individuano nei singoli anni di riferimento, programma che sarà utilizzato per la definizione delle quote annuali a carico degli stessi Consorzi di Bonifica.

2. L'UCC definisce con i Consorzi di Bonifica aderenti, di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, le attività e le procedure da attivare.

ART. 9 – Finanziamenti

1. il Consorzio di Bonificaovvero si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono dei servizi.

2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione Abruzzo sono utilizzati per abbattere i costi delle procedure da parte degli enti aderenti.

ART. 10 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC e previa acquisizione del programma di attività da realizzare, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.

2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione del numero delle attività curate nonché del loro valore complessivo.

3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi dovuti per legge e le spese per le commissioni di gara.

4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico del Consorzio di Bonifica interessato dalla procedura oggetto del contenzioso.

SEZIONE III**GESTIONE DEI CONTENZIOSI ED IN PARTICOLARE DEI DIRITTI CREDITORI
VANTATI, A QUALSIASI TITOLO, NEI CONFRONTI DI TERZI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

ART. 11 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso
3. l'UCC, attraverso il proprio Ufficio legale e contenzioso, assicura la gestione dei contenziosi instaurati da o contro i Consorzi di Bonifica aderenti alla presente convenzione, ivi comprese le iniziative, anche in fase giudiziale, per la soddisfazione dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, dai Consorzi di Bonifica aderenti nei confronti di terzi soggetti.
4. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 12 – Modalità di gestione dei contenziosi e delle iniziative, anche processuali, per il recupero di crediti verso terzi

1. Il Consorzio di Bonifica aderente si impegna a trasmettere senza indugio, e comunque entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'atto giudiziario, tutta la documentazione afferente il contenzioso, munita di una relazione istruttoria della competente struttura nella quale devono essere rappresentate proprie osservazioni in merito alla fondatezza o meno delle pretese avanzate da controparte.
2. l'UCC, provvede per il tramite del proprio Ufficio legale e contenzioso all'adozione di tutte le iniziative per assicurare, in favore del Consorzio di Bonifica aderente, l'assistenza difensiva per il tramite di un legale individuato dal suddetto Ufficio Legale e Contenzioso tra gli avvocati iscritti ai distinti Ordini professionali dislocati sul territorio. In particolare, l'Ufficio in parola, nella individuazione del legale, assicura preferenza ai legali iscritti nell'Ordine professionale territorialmente collegato all'autorità giudiziaria territorialmente competente nella gestione del contenzioso. In riferimento alle magistrature uniche ed a quelle superiori al primo grado di giudizio (TAR, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), nella individuazione del legale viene data preferenza ai legali iscritti negli Ordini professionali territorialmente collegati alla sede del Consorzio interessato. È fatta salva tuttavia la possibilità di individuare detto legale anche senza l'osservanza delle suddette disposizioni allorché lo richiede la peculiare materia dell'affare e per la quale occorrono professionisti specializzati. A tale proposito, è fatta salva la possibilità di incaricare anche un professionista iscritto in Ordini appartenenti ad altre Regioni.

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. In riferimento alle iniziative, anche giudiziali, per il recupero di posizioni creditorie vantate nei confronti di soggetti terzi, l'UCC provvede alla individuazione del legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Il Consorzio di Bonifica aderente ed interessato alla soddisfazione della propria posizione creditoria ha cura di trasmettere all'Ufficio Legale e contenzioso dell'UCC ogni documentazione utile ai fini di un positivo recupero del credito, oltre ad una relazione istruttoria a sostegno delle ragioni creditorie.

4. L'UCC assicura la tenuta dell'archivio del contenzioso di ciascun Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione nonché il coordinamento tra il suddetto Consorzio di bonifica ed il legale incaricato nella gestione della causa.

5. Spetta al Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione predisporre ed elaborare il formale provvedimento di incarico al legale individuato dall'Ufficio legale e contenzioso.

ART. 13 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti; dette risorse finanziarie vengono quantificate e ripartite tra i Consorzi di Bonifica aderenti a cura dell'UCC in ragione del numero dei contenziosi gestiti dall'Ufficio nell'interesse di ciascun Consorzio.

2. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese inerenti la gestione del contenzioso da parte del legale incaricato, il quale può esigere la liquidazione dei propri compensi direttamente nei confronti del Consorzio di Bonifica che ha affidato l'incarico difensivo.

SEZIONE IV**ADOZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI UNIFORMI PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI INFORMATIVI TERRITORIALI E PER QUELLA RELATIVA AGLI ASPETTI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI****ART. 14 – Oggetto ed attività dell'Ufficio di Centrale Unica di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a

2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso

SCHEMA DI CONVENZIONE

3. L'UCC, per il tramite delle proprie strutture, cura l'acquisto e l'implementazione, presso gli Uffici dei Consorzi di Bonifica aderenti, di programmi informatici per la uniforme gestione dei servizi informativi territoriali nonché per la gestione di adempimenti amministrativi e contabili demandati alle competenti Strutture dei Consorzi medesimi.
4. Le competenti strutture dell'UCC svolgono anche funzioni di supporto e di soluzione delle questioni informatiche derivanti da malfunzionamenti dei programmi installati. L'UCC assicura gli aggiornamenti software necessari per l'ordinario espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili.
5. L'UCC provvede altresì al costante monitoraggio dei siti istituzionali dei Consorzi di bonifica aderenti, con particolare riferimento alla Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il compiuto assolvimento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza e segnalando tempestivamente al Consorzio di Bonifica interessato eventuali omissioni e/o errori di pubblicazione e scongiurando pertanto eventuali responsabilità derivanti dalla mancata o non corretta osservanza delle norme in materia di trasparenza.
6. L'UCC redige, entro il 30 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività poste in essere nel precedente anno, evidenziando le eventuali criticità per le quali le relative soluzioni comportano nuovi oneri.
7. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione;

ART. 15 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'implementazione dei programmi informatici, nonché in ragione del numero degli interventi dell'Ufficio Informatico effettuati in favore di ogni singolo Consorzio di Bonifica per la soluzione di problematiche derivanti da malfunzionamenti dei programmi informatici
3. Sono poste comunque a carico dei singoli Consorzi di Bonifica tutte le spese afferenti l'acquisto di ulteriori programmi informatici non attinenti alle attività di cui alla presente Sezione, ferma restando tuttavia la disponibilità dell'UCC all'eventuale supporto, i cui costi tuttavia sono destinate,

SCHEMA DI CONVENZIONE

nella ripartizione delle spese, in capo al Consorzio di Bonifica risultato beneficiario di detto supporto informatico.

SEZIONE V**GESTIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA****ART. 16 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. Al fine di consentire una costante formazione professionale del personale consortile ed un valido aggiornamento sugli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti e successive, i Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a

2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso

3. L'UCC, in forza della presente convenzione, assicura ai Consorzi di Bonifica aderenti la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti mediante l'avvio, con cadenza annuale, di appositi corsi riservati al personale dei Consorzi di Bonifica aderenti la presente convenzione. A tale fine, l'UCC provvede, all'esito della sottoscrizione della presente convenzione, a chiedere a ciascun Consorzio di Bonifica aderente il fabbisogno formativo, sia per numero dei dipendenti da coinvolgere che per qualifiche professionali (area tecnica, area amministrativa, area contabile) e ciò anche al fine di programmare e concordare apposito calendario. L'UCC provvede altresì a tutti gli adempimenti propedeutici all'avvio dei percorsi formativi, ivi compresa l'individuazione dei locali e degli strumenti necessari per il corretto espletamento dei programmi di formazione ed aggiornamento.

4. L'UCC redige, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle iniziative formative e di aggiornamento realizzate nel precedente anno, con specifica indicazione della natura dei programmi avviati e dei risultati conseguiti nella formazione e nell'aggiornamento del personale coinvolto.

5. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione;

ART. 17 – Ripartizione delle spese

SCHEMA DI CONVENZIONE

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti, nell'interesse di ciascun Consorzio di Bonifica ed in riferimento al proprio personale, per l'avvio ed il completamento dei programmi formativi e di aggiornamento.

SEZIONE VI**GESTIONE DELLE FASI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLO AVVENTIZIO STAGIONALE****ART. 18 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. I Consorzi di Bonifica che aderiscono alla presente convenzione quadro conferiscono le funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) al Consorzio di Bonifica ovvero a
2. L'UCC è costituita presso la sede del Consorzio, Via ovvero presso
3. L'UCC, per conto dei Consorzi di Bonifica aderenti, cura la gestione delle procedure di assunzione del personale di ruolo, con espressa esclusione del personale avventizio regionale e per il quale le relative procedure di reclutamento verranno curate dal relativo Consorzio di Bonifica.
4. All'esito di apposita richiesta del Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione, l'UCC provvede ad avviare apposita procedura selettiva pubblica per il reclutamento del personale da destinare a tale Consorzio di Bonifica. A tal fine, il Consorzio di Bonifica aderente si impegna a specificare al suddetto UCC il numero e la qualifica professionale che intende assumere.
5. L'UCC provvede ad avviare sia le fasi preliminari alla procedura selettiva (pubblicazione del bando di concorso, individuazione e nomina della commissione esaminatrice) che le fasi afferenti la valutazione dei candidati (individuazione dei locali e degli strumenti per l'espletamento delle prove selettive, diario delle prove), ivi compresa la fase conclusiva della procedura nella quale viene pubblicata, a tutti gli effetti di legge, la graduatoria definitiva. Al termine della procedura selettiva, l'UCC comunica al Consorzio di Bonifica interessato la

SCHEMA DI CONVENZIONE

conclusione della selezione ed il relativo esito, e ciò al fine di consentire a detto Consorzio di Bonifica di procedere alla stipula dei relativi contratti di lavoro con i vincitori del concorso.

6. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 19 – Ripartizione delle spese

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.

2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti nell'espletamento delle procedure selettive.

SEZIONE VII**TENUTA DEL CATASTO CONSORTILE****ART. 20 – Oggetto ed attività dell'Ufficio Centrale di Committenza**

1. Per le finalità di razionalizzazione delle economie e di migliore uniformità degli adempimenti di cui all'art. 109 del Regio Decreto 368/1904, in forza della sottoscrizione della presente convenzione quadro, conferiscono le relative funzioni di Ufficio Centrale di Committenza (di seguito UCC) a

2. L'UCC è costituita presso

3. L'UCC cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle proprietà soggette a contribuzione di ogni singolo Consorzio di Bonifica aderente. Esso provvede alla cura degli adempimenti di cui al comma 1 attraverso il periodico allineamento con i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate ed all'esito di apposita istruttoria condotta in collaborazione con i competenti uffici del Consorzio di Bonifica aderente alla presente convenzione.

4. All'esito delle informazioni acquisite e pertanto all'aggiornamento dei dati, l'Ufficio Catasto, l'UCC provvede a comunicare al Consorzio di Bonifica aderente gli esiti di tali aggiornamenti, e ciò per le finalità connesse alla corretta emissione degli avvisi di pagamento e delle cartelle nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento del contributo consortile.

5. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

ART. 20 – Ripartizione delle spese

SCHEMA DI CONVENZIONE

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Consorzi di Bonifica aderenti che, sulla base della quantificazione dell'UCC, è sottoposta alla approvazione dei competenti organi dei Consorzi di Bonifica aderenti.
2. La ripartizione della spesa a carico di ciascun Consorzio aderente avviene sulla base del riparto annuale delle spese complessive di committenza, effettuata dall'UCC, e che avviene in ragione degli oneri sostenuti da detto Consorzio per la tenuta ed aggiornamento dei catasti consortili dei Consorzi di Bonifica aderenti alla presente convenzione.

SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque dalla data della stipula e può essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Ogni Consorzio di Bonifica aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti e delle attività di cui alla presente convenzione, rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione di recesso deve avvenire con un preavviso di 30 giorni.

Art. 22 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione avvengono con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni Consorzio di Bonifica comunicherà.
2. In caso di contenzioso derivante dalla applicazione e/o interpretazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il Tribunale competente è quello di Pescara.
3. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Consorzio di Bonifica Centro per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Nord per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Ovest per le Sezioni – Firma

Consorzio di Bonifica Interno per le Sezioni – Firma

SCHEMA DI CONVENZIONE

Consorzio di Bonifica Sud per le Sezioni – Firma

DELIBERAZIONE 04.03.2021, N. 114

L.R. 23/2018 – art. 45 – proroga termine saldi invernali 2021.

DGR 114 del 4.03.2021

OGGETTO: L.R. 23/2018 – art. 45 – proroga termine saldi invernali 2021.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*Riunione di Giunta del **4 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

L.R. 23/2018 – art. 45 – proroga termine saldi invernali 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone che *“Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo”*;

VISTA la determina DPH007/48 del 28.12.2020 avente ad oggetto “fissazione dei periodi per l'effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi per l'anno 2021” con cui è stata individuata quale data di inizio dei saldi invernali il giorno 4 gennaio 2021, per una durata massima di sessanta giorni;

DATO ATTO del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative restrizioni dettate a livello nazionale e locale che hanno determinato ulteriori periodi di chiusura degli esercizi commerciali;

VISTA la richiesta congiunta di Confcommercio e Confesercenti del 18.02.2021 di proroga del termine finale dei saldi invernali oltre i sessanta giorni, come indicato nel comma 2, art. 45 L.R.

23/2018, tesa a tutelare le vendite dei commercianti che versano in situazione di grave crisi, e sentite per le vie brevi le altre principali associazioni di categoria regionale di settore;

CONSIDERATA l'attuale recrudescenza della epidemia a livello regionale, che ha determinato nelle ultime settimane, e sta attualmente determinando, ulteriori e straordinarie azioni restrittive di contenimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO il comma 5, art. 45 L.R. n. 23/2018, il quale statuisce che *"In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione"*.

PRESO ATTO che l'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 si configura quale evento straordinario accertato a livello nazionale da molteplici disposizioni legislative di cui, da ultimo, il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021, che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio;

CONSIDERATO che il comma 5, art. 45 L.R. 23/2018 delega la Giunta Regionale, in coincidenza di eventi straordinari, a definire modifiche e deroghe al calendario delle vendite di fine stagione rientrando, in tale previsione, la proroga dei termini di conclusione del periodo di saldi oltre i sessanta giorni previsti dal secondo comma del medesimo articolo;

RITENUTO necessario, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal comma 5 art. 45 L.R. 23/2018, prorogare il termine di conclusione del periodo di saldi invernali al 30 marzo 2021, oltre i sessanta giorni previsti dal secondo comma del medesimo articolo, come richiesto dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per le esigenze dalle stesse rappresentate;

VISTA la L.R. 77/1999, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Impresa e Finanza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) di prorogare il termine finale dei saldi invernali fino al 30 marzo 2021, oltre i sessanta giorni stabiliti dal secondo comma, art. 45 L.R. 23/2018, vista la straordinarietà degli attuali eventi legati alla pandemia da COVID-19 e nell'ambito dei poteri amministrativi conferiti dal comma 5, art. 45 L.R. 23/2018;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
- 3) di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, nella sezione Trasparenza e sul BURAT.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

SERVIZIO: IMPRESA E FINANZA

UFFICIO: ATTIVITA' INDUSTRIALI, TERZIARIE ED ARTIGIANALI

L'Estensore
MICAELA MASELLI

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
MICAELA MASELLI

(firma)

Il Dirigente del Servizio
NICOLA COMMITO

(firma)

Il Direttore Regionale
GERMANO DE SANCTIS

(firma)

Il Componente la Giunta
DANIELE D'AMARIO

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 01.03.2021. N. DPC025/89

**Cava di Ghiaia sita in località "Monteverde Basso" Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).
Provvedimenti autorizzativi: Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007 CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE.**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC025/89

del 1 MARZO 2021

DIREZIONE TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

Oggetto: Cava di Ghiaia sita in località "Monteverde Basso" Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).
Provvedimenti autorizzativi: Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007
CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

=====O M I S S I S =====

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di considerare **conclusa** l'attività di coltivazione della cava sita in località "Monteverde Basso" del Comune censuario di Cellino Attanasio (TE), autorizzata con Decreto Regionale n. 1021 del 07/09/1989 e successivamente con Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007, avendo verificato che il ripristino ambientale è stato effettuato conformemente a quanto indicato negli atti progettuali a corredo dei provvedimenti autorizzativi citati ed in maniera specifica rispetto ai terreni distinti in Catasto al Foglio n.1, Particella 100 (invariata), Particella 5, (oggi 587-588-589) e Particella 93, (oggi 590 e 591);
- 2) di pubblicare il presente provvedimento - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, ai proprietari dei terreni interessati, al Comune di Cellino Attanasio (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;

L'Estensore
Geom. Raffaele Colantoni
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Cantone
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Corroppolo
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE 02.03.2021, N. DPC025/91

Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH). Proponente: Petrolservice Srl - Gessopalena (CH) C. Fisc. e P.IVA: 02420430692 Autorizzazione all'esercizio provvisorio. L. 239/2004 Art. 1 comma 56, punto d)



DETERMINAZIONE n. DPC025/91

del 2 marzo 2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO e AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO : RISORSE ESTRATTIVE

OGGETTO: Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH). Proponente: Petrolservice Srl - Gessopalena (CH) C. Fisc. e P.IVA: 02420430692 Autorizzazione all'esercizio provvisorio. L. 239/2004 Art. 1 comma 56, punto d)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***** OMISSIS *****

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di fare proprio quanto espresso dalla Conferenza dei Servizi del 09/12/2020 e ratificato con Verbale del 03/02/2021, che qui viene integralmente richiamato;
- 2) di approvare il progetto con i relativi elaborati presentati nella domanda della Società Petrolservice Srl, e, pertanto, di autorizzare la realizzare del progetto di "Ampliamento deposito commerciale di oli minerali sito in Località Monte Alto in Gessopalena (CH)", con le prescrizioni di cui al richiamato Verbale del 03/02/2021;
- 3) di prescrivere alla proponente Petrolservice Srl di:
 - avviare, entro un anno dalla data del presente atto autorizzativo, i lavori necessari alla realizzazione del deposito che dovranno concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori. Eventuali deroghe a tali termini possono essere concesse in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 380 del 06.06.2001 e normativa collegata applicabile;
 - eseguire tutte le opere di progetto in conformità agli elaborati progettuali presentati, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate, nonché in piena conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo a quella urbanistica, ambientale (compreso il D.P.R. 120/2017), fiscale e di sicurezza, anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta;
 - rispettare le prescrizioni riportate nei pareri espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
 - comunicare anticipatamente le date di inizio e fine lavori allo scrivente Servizio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, per quanto di competenza;
 - trasmettere, unitamente alla dichiarazione di fine lavori, una copia del progetto "as built";

- informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARTA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito osservando tutte le norme contenute nelle disposizioni sopracitate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza;
- 4) di autorizzare l’esercizio provvisorio di n° 4 nuovi serbatoi metallici interrati da mc 50/cad (capacità geometrica totale di 200 metri cubi) e n° 1 serbatoio da 10 mc (recupero vapori da corsia), per il deposito di benzina e gasolio di cui in premessa per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;
- 5) di dare atto che il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell’ Art.11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All’ istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) sul conto corrente regionale (IBAN: IT8500538703601000000040300) con causale “Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E”;
- 6) di considerare decaduto il presente provvedimento nel caso di mancata presentazione, da parte della Società Petrolservice S.r.l., della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio, eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi;
- 7) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Petrolservice S.r.l. viene ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di realizzazione e di esercizio delle opere in oggetto;
- 8) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, del presente provvedimento:
- alla proponente Società Petrolservice Srl ;
 - al Comune di Gessopalena (CH),
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
 - all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- 9) di disporre la pubblicazione – per estratto - della presente Determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’Estensore
Dott. Luigi Logiudice
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Giovanni Cantone
(f.to elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Corroppolo
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/95

Cava di ghiaia in località "Pianura Vomano" – Comune di Morro D'Oro (TE). Ditta D.I.S. Project Srl con sede in Via Grecia sn Roseto (TE) Autorizzazione apertura cava di ghiaia.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE - DPC025
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPC025/95

del 5 Marzo 2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE

OGGETTO: Cava di ghiaia in località "Pianura Vomano" – Comune di Morro D'Oro (TE).
Ditta D.I.S. Project Srl con sede in Via Grecia sn Roseto (TE)
Autorizzazione apertura cava di ghiaia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

******* OMISSIS *******

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta D.I.S. Project Srl - in seguito semplicemente "Ditta" - con sede legale in via Grecia sn Roseto (TE), all'esercizio della coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Pianura Vomano" del Comune di Morro D'Oro (TE), individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 29, particella n. 68 per **volume netto pari a 123.515 mc**, secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi, con relativi atti integrativi, alle seguenti norme e condizioni, da rispettare, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 22 della L.R. n. 54/1983 s.m.i.:

Art. 1

La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria di materiale utile estraibile pari a 123.515 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 24.703 mc). In particolare: l'area d'intervento ha una superficie effettiva coltivabile di 41.869 mq con una capacità estrattiva lorda pari a 207.254 mc di cui 83.739 mc di terreno vegetale superficiale, per cui restano 123.515 mc di materiale ghiaioso utile estraibile, considerate anche le rispettive fasce di rispetto, comprese quelle del Consorzio di Bonifica Nord (Impianto irriguo a margine dell'area di cava).

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà:

- 1) entro 10 giorni prima dell'inizio lavori, trasmettere copia in originale del deposito cauzionale reso sotto forma di polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, il cui importo non potrà essere inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) esigibile a prima e semplice istanza, in favore dell'Ente Beneficiario, la quale dovrà essere mantenuta in vigore

- fino all'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte degli Organi competenti e solo dopo potrà essere svincolata;
- 2) entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio lavori, presentare la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996. In caso di giustificati motivi, il Servizio competente può concedere una proroga fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni, al termine della quale, qualora non pervenga la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto;
 - 3) trasmettere, nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, l'istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale ..Impianti in deroga*" all'Ufficio Regionale Emissioni in Atmosfera, inviando copia all'Ufficio Risorse Estrattive Regionale;
 - 4) perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'idonea chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
 - 5) sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- 6) osservare le norme sulla coltivazione delle cave con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla D.G.R. n.204 del 23.01.1985 e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale, allegato all'istanza, e la Ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore, trasmesse a questo Servizio ed al Comune con almeno 15 giorni di preavviso;
- 7) condurre, pertanto, l'area in coltivazione nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, idoneamente recintata e munita di barra di accesso a garanzia della pubblica incolumità, con cartello contenente i dati autorizzativi e di conduzione della cava;
- 8) verificare, attraverso i n. 2 piezometri presenti all'interno dell'area di cava, il livello idrico della falda acquifera, al fine di assicurare il costante **rispetto di 2,00 m di franco dal fondo cava**;
- 9) mantenere gli scavi ad una distanza di mt. 6,50 dall'asse della condotta irrigua con scarpate di rilascio laterali a 45° sull'orizzontale, nel rispetto delle condizioni contenute nella nota del Consorzio di Bonifica Nord Prot. n. 5364 del 15/10/2018;
- 10) adottare tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri in atmosfera durante le movimentazioni di scavo e ripristino dell'area di cava;
- 11) asportare e accantonare il terreno vegetale superficiale (scotico/cappellaccio) all'interno dell'area di cava, per essere riutilizzato come strato finale del ritombamento, concorrendo al ripristino dell'area di cava. Per la protezione dei cumuli di scotico, la Ditta è invitata ad adottare le Linee Guida de Regione Piemonte (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017);
- 12) utilizzare, pertanto, il terreno di scotico (terreno vegetale) unicamente per il recupero ambientale dell'area che dovrà avvenire contestualmente all'avanzamento dei lavori. La coltivazione dovrà avvenire a partire dalla strada comunale in senso opposto, procedendo in maniera uniforme tra i lavori di scavo e ripristino;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- 13) attenersi alle previsioni del progetto approvato, e provvisto del timbro e firma del Responsabile del Procedimento;
- 14) rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- 15) eseguire il recupero dell'intera area di escavazione mediante ritombamento totale dell'intera superficie interessata da attività estrattiva con rilascio delle aree per usi agricoli, così come descritto negli elaborati di progetto a corredo dell'istanza di richiesta di apertura cava;
- 16) utilizzare per il ritombamento non superficiale, così come indicato nel cronoprogramma dei lavori, terreno derivante da scavi, sterri e fanghi residui provenienti dall'impianto di lavorazione e lavaggio degli inerti lavorati, terre e rocce da scavo, nonché materiale argilloso proveniente da altra cava di prestito della stessa Ditta, garantendo che le caratteristiche del

materiale proveniente al di fuori dell'area di coltivazione ed utilizzato per il ripristino siano preventivamente verificate da specifiche analisi, nel rispetto del D.P.R. n. 120/2017;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava, compreso il suo recupero agronomico, sarà accertato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale e avverrà con l'ausilio di una perizia tecnica asseverata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune di Morro D'Oro (TE) e dell'Ufficio Attività Estrattive del Territorio;

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.2, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste e l'eventuale avvio della decadenza.

B. di disporre:

- la pubblicazione, per estratto, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente",
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - a) alla Ditta interessata D.I.S. Project Srl;
 - b) al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - c) all'Amministrazione Comunale di Morro D'Oro (TE);

L'Estensore
Geom. Raffaele Colantoni
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ING. SALVATORE CORROPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nei modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/97

Cava di ghiaia in Località "Falasceto" - Comune di PRETORO (CH). Ditta ORSATI & C. S.r.l. con sede in via Val di Foro n. 49 - CASACANDITELLA (CH). Autorizzazione all'ampliamento di una cava di ghiaia.



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE - DPC025**
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPC025/97

del 5 marzo 2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Cava di ghiaia in Località "Falasceto" – Comune di PRETORO (CH).
Ditta ORSATI & C. S.r.l. con sede in via Val di Foro n. 49 - CASACANDITELLA (CH)
Autorizzazione all'ampliamento di una cava di ghiaia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***** OMISSIS *****

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta Orsatti & C. S.r.l. - in seguito semplicemente "Ditta" - con sede legale in via Val di Foro n. 49 Casacanditella (CH) alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Falasceto" del Comune di Pretoro (CH), individuata in catasto al Foglio di mappa 3, Particelle n. 310, 384, 385, 454, 386, 387, 388, 310p, 384p e 385p e al Foglio di mappa n. 4, Particelle n. 710, 771, 41 e 710p, alle seguenti norme e condizioni, da rispettare, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 54/1983 s.m.i.:

Art. 1

La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una **volumetria massima di materiale utile estraibile pari a 52.000 mc** per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 13.000 mc) secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi, con relativi atti integrativi;

Art. 2

La Ditta dovrà:

- 1) entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio lavori, presentare la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996. In caso di giustificati motivi, il Servizio competente può concedere una proroga fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni, al termine della quale, qualora non pervenga la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto;

- 2) trasmettere, nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, l'istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale ...Impianti in deroga" all'Ufficio Regionale Emissioni in Atmosfera, inviando copia all'Ufficio Risorse Estrattive Regionale;
- 3) perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideale chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- 4) sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa, adottando tutte le misure di sicurezza, con particolare attenzione alla linea di confine;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- 5) osservare le norme sulla coltivazione delle cave con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla D.G.R. n.204 del 23.01.1985;
- 6) condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza: il rispetto del citato cronoprogramma dovrà essere annualmente verificato dalla Ditta, la quale provvederà a trasmettere al competente Ufficio regionale e al Comune le risultanze opportunamente asseverate dal tecnico esecutore. Le date in cui verranno svolte le operazioni di verifica dovranno essere comunicate ai predetti Enti con almeno 15 giorni di preavviso.

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- 7) attenersi alle previsioni del progetto approvato, e provvisto del timbro e firma del Responsabile del Procedimento;
- 8) rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- 9) garantire che le caratteristiche del materiale proveniente al di fuori dell'area di coltivazione ed utilizzato per il ripristino siano preventivamente verificate da specifiche analisi, nel rispetto del D.P.R. n. 120/2017;
- 10) sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
- 11) attenersi, inoltre, alle prescrizioni imposte dall'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, garantendo in particolare che:
 - sia realizzato un sistema di drenaggio delle acque di corrivazione al fine di evitare l'impaludamento dell'area di cava durante tutta l'attività estrattiva e di recupero ambientale;
 - i volumi di materiale estratto e le varie fasi d'intervento siano adeguatamente documentati al momento dell'accertamento finale.

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava, compreso il suo recupero agronomico, sarà accertato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale e avverrà con l'ausilio di una perizia tecnica asseverata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio;

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art.5

A garanzia delle obbligazioni assunte derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale dal contraente è stata acquisita la polizza fideiussoria n. IM000038731 sottoscritta in data 17/02/2021 con la Compagnia assicuratrice City Insurance S.A. per un capitale di Euro 100.000,00;

Art. 6

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.5, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste e l'eventuale avvio della decadenza.

B. di disporre:

- la pubblicazione, per estratto, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente",
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - a) Alla Ditta interessata Orsatti & C. S.r.l.;
 - b) Al Gruppo Carabinieri Forestale - Chieti;
 - c) all'Amministrazione Comunale di Pretoro (CH);

L'Estensore
Geom. Giuseppe Ciuca
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Cantone
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SALVATORE CORROPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nei modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 226

DETERMINAZIONE 05.03.2021, N. DPC025/98

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare.



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 226

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 98 del 05.03.2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare

Società proponente	ENERGIA SECONDA S.R.L.
P.IVA/C.F.	01618560708
Sede legale	Contrada San Giovanni in Golfo n. 140, Campobasso
Sede impianto	Via Camerata - Tagliacozzo (L'Aquila)
Tipologia impiantistica	REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2,81 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,



- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 15/06/2020 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, presentata da ENERGIA SECONDA S.R.L. ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 15/06/2020 con prot. n. 0180352 per la costruzione e l'esercizio REALIZZAZIONE ED



ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2,81 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Allegato B-Oneri istruttori rilascio AU TGZ 45.pdf
- Allegato C-Impegno corresponsione polizza TGZ 45.pdf
- Allegato D-Certificato antimafia Energia Seconda.pdf
- Allegato E-Visura Energia Seconda.pdf
- Allegato F-STMG, voltura ed accettazione TGZ 45.pdf
- Allegato G-Benessere Progetto definitivo di rete TGZ 45.pdf
- Allegato H-Disponibilità aree TGZ 45.pdf
- Allegato I-Elenco enti TGZ 45.pdf
- Allegato L-CDU.pdf
- Allegato M-Visure Catastali TGZ 45.pdf
- Allegato N-Elenco elaborati TGZ 45.pdf
- Allegato O-Istanza avvio VA TGZ45.pdf
- Istanza di Autorizzazione Unica TGZ 45.pdf
- TGZ45_FTV-PD01 Relazione generale .pdf.p7m
- TGZ45_FTV-PD02 Relazione tecnica impianto .pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD03 Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico.pdf.p7m
- TGZ45_FTV-PD04 Relazione tecnica previsione impatto acustico.p7m
- TGZ45_FTV-PD05 Piano particellare grafico e descrittivo.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD06 Corografia di inquadramento dell'area.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD07 Planimetria catastale area oggetto intervento.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD08 Planimetria dell'impianto-A0.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD09 Planimetria generale con curve di livello.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD10 Planimetria aree di cantiere e strade di accesso.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD11 Analisi degli impatti cumulativi copy.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD12 Planimetria del tracciato di elettrodotto.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD13 Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze .pdf.p7.p7m
- TGZ45_FTV-PD14 Planimetria sistemazione finale del sito.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD14 Planimetria sistemazione finale del sito_1.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD15 Piante, sezioni e prospetti.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD16 Schemi funzionali e dimensionamentodei singoli impianti.pdf.p7m.p.p7m
- TGZ45_FTV-PD17 Schema di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e tra.p7m
- TGZ45_FTV-PD18 Planimetria rete elettrica .pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD19 Schemi elettrici impianto fotovoltaico.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD20 Relazione opere architettoniche e preliminare di calcolo.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD21 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere architettoni.p7m
- TGZ45_FTV-PD22 Disegni architettonici pannelli e particolari sistemi di ancoragg.p7m
- TGZ45_FTV-PD23 Disegni architettonici cabine elettriche e box punti di consegna.p7m
- TGZ45_FTV-PD24 Disegni architettonici recinzione e videosorveglianza tipo.pdf.p7.p7m
- TGZ45_FTV-PD25 Planimetria generale interventi di mitigazione-A0.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD26 Computo Metrico.pdf.p7m.p7m



- TGZ45_FTV-PD27 Cronoprogramma .pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-PD28 Elaborati fotografici ante e post operam UNICO LIVELLO.pdf.p7m.p7.p7m
- TGZ45_FTV-PD29 Analisi delle ricadute socio - occupazionali.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA01 SINTESI NON TECNICA.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA03 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA SULLE INDAGINI.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA04 Carta del vincolo idrogeologico.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA05 Carta dei vincoli paesaggistici.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA06 Carta del rischio da frana.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA07 Carta della pericolosità da frana.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA08 Carta delle aree protette.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA09 Carta delle categorie forestali.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA10 Carta delle tipologie forestali.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA11 Carta dell'uso del suolo.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA12 Carta del degrado e abbandono.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA13 Carta dell'armatura urbana e territoriale.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA15 Relazione Archeologica.pdf.p7m
- TGZ45_FTV-SIA16 RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA17 Iquadramento territoriale.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA18 Immagine satellitare con punti di vista degli scatti fotografici.p7m
- TGZ45_FTV-SIA19 Scatti fotografici.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA20 Stralcio carta catastale con ubicazione progetto.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA21 Stralcio carta PRG.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA22 Carta dei vincoli Paesaggistici Regione Abruzzo.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA23 Stralcio carta RD3267-23.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA24 Stralcio carta Aree Protette.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA25 Carta geolitologica e della permeabilità .pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA26 Stralcio carta Uso del suolo.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA27 Planimetria stato di fatto.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA28 Planimetria di progetto.pdf.p7m.p7m
- TGZ45_FTV-SIA29 Planimetria interventi di mitigazione.pdf.p7m.p7m

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e successivamente integrato con gli elaborati tecnici e documenti trasmessi con note prot. n. 0190976 del 24/06/2020, n. 0446758 del 15/12/2020, n. 0451468 del 18/12/2020, n. 0017957 del 20/01/2020:

- Allegato H-Disponibilità aree TGZ29.pdf
- Allegato M-Visure Catastali TGZ29.pdf
- Allegato N-Elenco elaborati TGZ45.pdf"
- Elaborato tecnico descrittivo generale SBM.pdf.p7m
- Elaborato tecnico descrittivo generale TGZ29.pdf.p7m
- Elaborato tecnico descrittivo generale TGZ45.pdf.p7m
- TGZ45_FTV-SIA15 Relazione Archeologica
- 20201218_Assev escl iter ENAC-ENAV_TGZ29
- TGZ45_FTV-PD01 Relazione generale.pdf
- TGZ45_FTV-PD03 Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico.pdf
- TGZ45_FTV-PD12 Planimetria del tracciato di elettrodotto.pdf



- TGZ45_FTV-PD18 Planimetria rete elettrica .pdf
- 02_Relazione tecnica Energia Seconda_rev0.pdf

VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta ENERGIA SECONDA S.R.L. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere titolare di contratto preliminare di compravendita;

PRESO ATTO della nota acquisita dal Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio in data del 23/11/2020 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3277 del 12/11/2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0415331 del 01/12/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- Nulla Osta n. 3607/AQ da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI - Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, con nota acquisita al protocollo generale della Regione in data 17/12/2020, n. 0449373, subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- Asseverazione da parte della ditta, acquisita al protocollo generale della Regione in data 18/12/2020, n. 0451468, che l'impianto rientra fra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo, e pertanto si esclude la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le citate linee guida ENAC/ENAV;
- Nulla Osta da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa con mail pec acquisita al protocollo generale della Regione in data 12/01/2021, n. 0008578, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Per quanto concerne la rete idrica di adduzione:
 - le eventuali aree asservite dal tratto di acquedotto, della larghezza costante di ml.3 per la lunghezza totale delle particelle interessate, dovranno risultare sempre libere e sgombrare, non si potranno apportare modifiche alle quote del piano di campagna esistente del terreno, in particolare ad eventuali manufatti tecnici (pozzetti di scarico e relativi convogliamenti ai vicini fos-



- sati), su tale aree, infatti, non potrà essere realizzata alcuna opera, neanche a carattere provvisorio, né messe a dimora alcun tipo di piantagione che comunque possa ostacolare il passaggio di mezzi meccanici in caso di riparazione da effettuare sulla rete acquedottistica presente e/o realizzazione di ulteriori opere acquedottistiche;
- L'accesso a tale area dovrà sempre essere sempre garantito, anche se non si procederà a lasciare apposita apertura in coincidenza della fascia di asservimento/esproprio (trattasi di recinzione amovibile del tipo rete e paletti), al personale addetto alla gestione acquedottistica del CAM SpA, quest'ultimo si riserva il diritto di accedere all'area interclusa, qualora le condizioni di esercizio dell'acquedotto lo richiedessero, senza alcun tipo di autorizzazione, né verbale né quantomeno scritta;
 - qualora dovesse risultare necessario riconfinare le particelle, oggetto dell'intervento e dell'asservimento dell'acquedotto oggetto di recinzione, questo sarà effettuato a totale cura e spese dei richiedenti;
2. Per quanto concerne la rete idrica di distribuzione:
- Considerata la vetusta delle reti idriche di distribuzione presenti in zona e gli interventi di manutenzione che frequentemente vengono effettuati, si sconsiglia vivamente di effettuare la posa dei cavidotti elettrici in modo sovrapposto e longitudinale alle reti acquedottistiche e manufatti tecnici presenti (pozzetti). Sono ammessi gli attraversamenti trasversali alle reti esistenti sia nella parte inferiore che superiore, opportunamente segnalati e con piastre di calcestruzzo a protezione dei cavidotti elettrici per una lunghezza pari ad almeno 1,5m l'attraversamento. Eventuali spostamenti della rete idrica possono essere presi in considerazione previo opportuno sopralluogo del CAM SpA a totale cura e spese degli interessati.
- Parere Tecnico Favorevole da parte del Dipartimento Provinciale ARTA di L'Aquila prot. 7665/2021 del 16/02/2021;
 - Parere Favorevole da parte Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota acquisita al protocollo generale della Regione in data 18/02/2021, n. 0061804, alle seguenti condizioni:
 1. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 2. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
3. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'i-



- staurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
4. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al comma 4, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

CONSIDERATO che, con L 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che *“le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci”*;

VISTO che, scaduto il suddetto termine, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole in data 23/02/2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0067795 del 23/02/2021;

VISTA la successiva comunicazione a mezzo mail pec del 23/02/2021, da parte del Comune di Tagliacozzo, acquisita al protocollo della Regione in pari data al n 0068663, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla mancata citazione nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi delle osservazioni fatte da Comune di Tagliacozzo con note in data 14/01/2021, protocolli n° 394 e 395;

PRESO ATTO che le osservazioni presentate dal Comune di Tagliacozzo non sono pervenute entro i termini di legge all'Autorità procedente, ovvero al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, poiché inviate ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, comunque, che:

- le osservazioni addotte dal Comune di Tagliacozzo, su cui è fondato il dissenso alla realizzazione dell'impianto, sono del tutto generiche non specificano in modo *“chiaro e analitico se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.”*
- il dissenso si basa soprattutto sulla possibile incompatibilità dell'intervento con le linee guida redatte per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale in corso di ela-



- borazione, che, chiaramente, non hanno il rango di “*disposizione normativa o atto amministrativo generale*” tale da poter apporre vincoli o prescrizioni;
- viene eccepito il rischio di compromettere la vocazione agricola dell’area di intervento, ma il D.lgs n. 387/2003, all’art. 12, comma 7, stabilisce che gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
 - lo stesso comma stabilisce che nell’ubicazione si deve tener conto della valorizzazione di tradizioni agroalimentari, della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio, ma non risulta che l’area sia stata classificata di pregio (es. DOP, DOC) da alcun provvedimento avente natura prescrittiva;
 - i dubbi sollevati in merito al mancato rispetto della percentuale di area occupata dall’impianto sono privi di fondamento in quanto questo aspetto è stato ampiamente esaminato dal CCR VIA che non ha sollevato rilievi in merito;
 - ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, non è possibile prendere in esame determinazioni di dissenso che non siano congruamente motivate, o che siano espresse in modo non chiaro ed analitico e che non specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

CONSIDERATO che, la posizione prevalente delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi è favorevole all’intervento, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990, l’autorizzazione unica può essere rilasciata, ma l’efficacia è sospesa per il periodo utile all’esperimento dei rimedi previsti dall’art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO che, l’art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, stabilisce che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono proporre opposizione entro il termine di 10 giorni dal rilascio al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia del provvedimento, fino alla conclusione del procedimento per l’individuazione di una soluzione condivisa di cui allo stesso art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03, subordinandone l’efficacia all’espletamento delle verifiche di cui all’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, per la REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2,81 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE, da ubicarsi in località Via Camerata, nel Comune di Tagliacozzo (L’Aquila), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L 241/90 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi*”;



VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTA la LR 77/99, “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La ENERGIA SECONDA S.R.L., avente sede legale in Campobasso, Contrada San Giovanni in Golfo n. 140, Partita IVA / DF 01618560708, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, **per la REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2,81 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE, da ubicarsi in località Via Camerata, nel Comune di Tagliacozzo (L’Aquila)**, Foglio n. 45, particelle n. 40, 102, 508.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- Nulla Osta n. 3607/AQ da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI - Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, con nota acquisita al protocollo generale della Regione in data 17/12/2020, n. 0449373, subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni:
 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- Nulla Osta da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa con mail pec acquisita al protocollo generale della Regione in data 12/01/2021, n. 0008578, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 2. Per quanto concerne la rete idrica di adduzione:



- le eventuali aree asservite dal tratto di acquedotto, della larghezza costante di ml. 3 per la lunghezza totale delle particelle interessate, dovranno risultare sempre libere e sgombrare, non si potranno apportare modifiche alle quote del piano di campagna esistente del terreno, in particolare ad eventuali manufatti tecnici (pozzetti di scarico e relativi convogliamenti ai vicini fossati), su tale aree, infatti, non potrà essere realizzata alcuna opera, neanche a carattere provvisorio, né messe a dimora alcun tipo di piantagione che comunque possa ostacolare il passaggio di mezzi meccanici in caso di riparazione da effettuare sulla rete acquedottistica presente e/o realizzazione di ulteriori opere acquedottistiche;
 - L'accesso a tale area dovrà sempre essere sempre garantito, anche se non si procederà a lasciare apposita apertura in coincidenza della fascia di asservimento/esproprio (trattasi di recinzione amovibile del tipo rete e paletti), al personale addetto alla gestione acquedottistica del CAM SpA, quest'ultimo si riserva il diritto di accedere all'area interclusa, qualora le condizioni di esercizio dell'acquedotto lo richiedessero, senza alcun tipo di autorizzazione, né verbale né quantomeno scritta;
 - qualora dovesse risultare necessario riconfinare le particelle, oggetto dell'intervento e dell'asservimento dell'acquedotto oggetto di recinzione, questo sarà effettuato a totale cura e spese dei richiedenti;
3. Per quanto concerne la rete idrica di distribuzione:
- Considerata la vetusta delle reti idriche di distribuzione presenti in zona e gli interventi di manutenzione che frequentemente vengono effettuati, si sconsiglia vivamente di effettuare la posa dei cavidotti elettrici in modo sovrapposto e longitudinale alle reti acquedottistiche e manufatti tecnici presenti (pozzetti). Sono ammessi gli attraversamenti trasversali alle reti esistenti sia nella parte inferiore che superiore, opportunamente segnalati e con piastre di calcestruzzo a protezione dei cavidotti elettrici per una lunghezza pari ad almeno 1,5m l'attraversamento. Eventuali spostamenti della rete idrica possono essere presi in considerazione previo opportuno sopralluogo del CAM SpA a totale cura e spese degli interessati.
- Parere Favorevole da parte Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota acquisita al protocollo generale della Regione in data 18/02/2021, n. 0061804, alle seguenti condizioni:
 - 4. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 - 5. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;



6. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'istaurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
7. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere commesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila) e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila e al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila).

Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione



Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, (*senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento*), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiara-



zione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURAT, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

L'efficacia del presente provvedimento parte dal decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT e, qualora venisse presentato ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, resta sospeso fino alla conclusione del procedimento per l'individuazione di una soluzione condivisa di cui all'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.


L'ESTENSORE
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE 09.03.2021, N. DPC025/104

Determinazione Dirigenziale n. DPC023/23 del 22.03.2017: Permesso di Ricerca per acque minerali nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Località "Rava Pischiatino". Subentro a favore della Società Idromineraria Italiana Srls.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPC025/104

del 9 marzo 2021

Dipartimento **TERRITORIO E AMBIENTE**

Servizio **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

Ufficio **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. DPC023/23 del 22/03/2017: Permesso di Ricerca per acque minerali nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Località "Rava Pischiatino".

Subentro a favore della Società Idromineraria Italiana Srls

***** OMISSIS *****

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di concedere alla Società Idromineraria Italiana Srls, P. 02092980669 e Sede legale in Via Nazionale 47/b - Balsorano AQ), il subentro nella titolarità del "Permesso di Ricerca per Acque Minerali, di cui al Titolo III, L.R. 15/2002, presso la Località "Rava Pischiatino", Frazione di Roccavivi del territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC023/23 del 22/03/2017;
- 2) di richiamare il nuovo Titolare del Permesso di Ricerca al rispetto dei diritti e degli obblighi stabiliti nel provvedimento n. DPC023/23 del 22/03/2017 con il quale il permesso è stato rilasciato, attenendosi alle eventuali ulteriori disposizioni che verranno impartite dal competente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- 3) di disporre, a carico del subentrante, il pagamento della quota annuale del "Permesso di Ricerca", considerando l'aggiornamento tariffario di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPC025/29 del 28/01/2021;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento, per notifica, alla Società Idromineraria Italiana Srls e al Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ);
- 5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di Regione Abruzzo;

L'estensore e Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SALVATORE CORROPPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971 s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 227

DETERMINAZIONE 23.03.2021, N. DPC025/122

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Energia Seconda S.r.l.



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 227

DETERMINAZIONE N. DPC025/ 122 del 23.03.2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Energia Seconda S.r.l.

Società proponente	ENERGIA SECONDA S.R.L.
P.IVA/C.F.	01618560708
Sede legale	Contrada San Giovanni in Golfo n. 140, Campobasso ()
Sede impianto	Strada Comunale per San Donato - Tagliacozzo (L'Aquila), ,
Tipologia impiantistica	REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 4,72 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l'art. 12
 - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
 - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizza-



- zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 09/06/2020 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, presentata da ENERGIA SECONDA S.R.L. ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data



09/06/2020 con prot. n. 0174615 per la costruzione e l'esercizio REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 4,72 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Allegato B-Oneri istruttori rilascio AU.pdf
- Allegato C-Impegno corresponsione polizza.pdf
- Allegato D-Certificato antimafia Energia Seconda.pdf
- Allegato E-Visura Energia Seconda.pdf
- Allegato F-STMG, voltura ed accettazione.pdf
- Allegato G-Benessere Progetto definitivo di rete.pdf
- Allegato H-Disponibilità aree.pdf
- Allegato I-Elenco enti.pdf
- Allegato L-CDU.pdf
- Allegato M-Visure Catastali.pdf
- Allegato N-Elenco elaborati.pdf
- Allegato O-Istanza avvio VA.pdf
- Istanza di Autorizzazione Unica.pdf
- TGZ29_FTV-PD01 RELAZIONE GENERALE .pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD02 Relazione tecnica impianto.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD03 Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD04 Relazione tecnica previsione impatto acustico.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD05 Piano particellare grafico e descrittivo.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD06 Corografia di inquadramento dell'area.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD07 Planimetria catastale area oggetto intervento.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD08 Planimetria dell'impianto-A0.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD09 Planimetria generale con curve di livello.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD10 Planimetria aree di cantiere e strade di accesso.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD11 Analisi degli impatti cumulativi.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD12 Planimetria del tracciato di elettrodotto.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD13 Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze .pdf.p7.p7m
- TGZ29_FTV-PD14 Planimetria sistemazione finale del sito.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD15 Piante, sezioni e prospetti .pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD16 Schemi funzionale e dimensionamento dei singoli impianti.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD17 Schema di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e tra.p7m
- TGZ29_FTV-PD18 Planimetria rete elettrica.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD19 Schemi elettrici impianto fotovoltaico.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD20 Relazione opere architettoniche e preliminare di calcolo.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD21 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere architettoniche.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD22 Disegni architettonici pannelli e particolari sistemi di ancoraggio.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD23 Disegni architettonici cabine elettriche e box punti di consegna.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD24 Disegni architettonici recinzione e videosorveglianza tipo-.pdf.p.p7m
- TGZ29_FTV-PD25 Planimetria generale interventi di mitigazione-A0.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD26 Computo Metrico.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD27 Cronoprogramma.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD28 Elaborati fotografici ante e post operam.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-PD29 Analisi delle ricadute socio - occupazionali.pdf.p7m



- TGZ29_FTV-SIA01 SINTESI NON TECNICA.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA02 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA03 RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA SULLE INDAGINI.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA04 Carta del vincolo idrogeologico.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA05 Carta dei vincoli paesaggistici.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA06 Carta del rischio da frana.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA07 Carta della pericolosità da frana.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA08 Carta delle aree protette.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA09 Carta delle categorie forestali.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA10 Carta delle tipologie forestali.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA11 Carta dell'uso del suolo.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA12 Carta del degrado e abbandono.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA13 Carta dell'armatura urbana e territoriale.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA14 STUDIO PER RICHIESTA NULLA OSTA VINCOLO RD 3267-23.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA15 Relazione Archeologica.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA16 RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA17 Inquadramento territoriale.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA18 Immagine satellitare con punti di vista degli scatti fotografici.p7m
- TGZ29_FTV-SIA19 Scatti fotografici.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA20 Stralcio carta catastale con ubicazione progetto.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA21 Stralcio carta PRG.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA22 Carta dei vincoli Paesaggistici Regione Abruzzo.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA23 Stralcio carta RD3267-23.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA24 Stralcio carta Aree Protette.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA25 Carta geolitologica e della permeabilità .pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA26 Stralcio carta dell'uso del suolo.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA27 Planimetria stato di fatto.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA28 Planimetria di progetto.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA29 Planimetria interventi di mitigazione.pdf.p7m

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e successivamente integrato con gli elaborati tecnici e documenti trasmessi con note prot. n. 0190976 del 24/06/2020, n. 0446758 del 15/12/2020, n. 0451468 del 18/12/2020, n. 0017967 del 20/01/2020:

- Allegato H-Disponibilità aree TGZ29.pdf
- Allegato M-Visure Catastali TGZ29.pdf
- Elaborato tecnico descrittivo generale SBM.pdf.p7m
- Elaborato tecnico descrittivo generale TGZ29.pdf.p7m
- E1_RELAZIONI TECNICHE.pdf.p7m
- E2_PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m
- E3_ELABORATI PROGETTUALI E PLANIMETRIE.pdf.p7m
- E4_Documentazione impianto di rete.pdf.p7m
- TGZ29_FTV-SIA15 Relazione Archeologica.pdf
- 01_Relazione tecnica Energia Seconda_rev0.docx.p7m
- Letter of Declaration by Suntech.pdf



VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta ENERGIA SECONDA S.R.L. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere titolare di contratto preliminare di compravendita;

PRESO ATTO della nota del 23/11/2020, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3276 del 11/12/2020 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE all'esclusione dalla VIA;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0406465 del 30/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- Asseverazione da parte della ditta, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 18/12/2020, n. 0451476, che l'impianto rientra fra quelli per i quali non sussistono i criteri di assoggettabilità all'iter valutativo, e pertanto si esclude la valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le citate linee guida ENAC/ENAV;
- Nulla Osta da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa con mail pec acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 12/01/2021, n. 0008770, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Per quanto concerne la rete idrica di adduzione:
 - le eventuali aree asservite dal tratto di acquedotto, della larghezza costante di ml.3 per la lunghezza totale delle particelle interessate, dovranno risultare sempre libere e sgombrare, non si potranno apportare modifiche alle quote del piano di campagna esistente del terreno, in particolare ad eventuali manufatti tecnici (pozzetti di scarico e relativi convogliamenti ai vicini fossati), su tale aree, infatti, non potrà essere realizzata alcuna opera, neanche a carattere provvisorio, né messe a dimora alcun tipo di piantagione che comunque possa ostacolare il passaggio di mezzi meccanici in caso di riparazione da effettuare sulla rete acquedottistica presente e/o realizzazione di ulteriori opere acquedottistiche;
 - L'accesso a tale area dovrà sempre essere sempre garantito, anche se non si procederà a lasciare apposita apertura in coincidenza della fascia di asservimento/esproprio (trattasi di recinzione amovibile del tipo rete e paletti), al personale addetto alla gestione acquedottistica del CAM Spa, quest'ultimo si riserva il diritto di accedere all'area interclusa, qualora le



- condizioni di esercizio dell'acquedotto lo richiedessero, senza alcun tipo di autorizzazione, né verbale né quantomeno scritta;
- qualora dovesse risultare necessario riconfinare le particelle, oggetto dell'intervento e dell'asservimento dell'acquedotto oggetto di recinzione, questo sarà effettuato a totale cura e spese dei richiedenti;
2. Per quanto concerne la rete idrica di distribuzione:
- Considerata la vetusta delle reti idriche di distribuzione presenti in zona e gli interventi di manutenzione che frequentemente vengono effettuati, si sconsiglia vivamente di effettuare la posa dei cavidotti elettrici in modo sovrapposto e longitudinale alle reti acquedottistiche e manufatti tecnici presenti (pozzetti). Sono ammessi gli attraversamenti trasversali alle reti esistenti sia nella parte inferiore che superiore, opportunamente segnalati e con piastre di calcestruzzo a protezione dei cavidotti elettrici per una lunghezza pari ad almeno 1,5m l'attraversamento. Eventuali spostamenti della rete idrica possono essere presi in considerazione previo opportuno sopralluogo del CAM SpA a totale cura e spese degli interessati.
- Parere Tecnico Favorevole da parte del Dipartimento Provinciale ARTA di L'Aquila prat. n. 3281 del 04/02/2021, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 16/02/2021, n. 0058938;
 - Parere Favorevole da parte Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28/02/2021, n. 0061794, alle seguenti condizioni:
 1. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 2. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 3. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'istaurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
 4. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad



assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

Considerato che, con L. 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che *“le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci”*;

Visto che, scaduto il suddetto termine, l'amministrazione precedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

VISTA la comunicazione a mezzo mail pec del 23/02/2021, da parte del Comune di Tagliacozzo, acquisita al protocollo della Regione in pari data al n. 0068663, con al quale si chiedevano chiarimenti in merito alle osservazioni fatte da Comune di Tagliacozzo con note in data 14/01/2021, protocolli n° 394 e 395;

PRESO ATTO che le osservazioni presentate dal Comune di Tagliacozzo non sono pervenute entro i termini di legge all'Autorità precedente, ovvero al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, poiché inviate ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, comunque, che:

- le osservazioni addotte dal Comune di Tagliacozzo, su cui è fondato il dissenso alla realizzazione dell'impianto, sono del tutto generiche non specificano in modo *“chiaro e analitico se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.”*
- il dissenso si basa soprattutto sulla possibile incompatibilità dell'intervento con le linee guida redatte per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale in corso di elaborazione, che, chiaramente, non hanno il rango di *“disposizione normativa o atto amministrativo generale”* tale da poter apporre vincoli o prescrizioni;
- viene eccepito il rischio di compromettere la vocazione agricola dell'area di intervento, ma il D.gls n. 387/2003, all'art. 12, comma 7, stabilisce che gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
- lo stesso comma stabilisce che nell'ubicazione si deve tener conto della valorizzazione di tradizioni agroalimentari, della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio, ma non risulta che l'area sia stata classificata di pregio (es. DOP, DOC) da alcun provvedimento avente natura prescrittiva;
- i dubbi sollevati in merito al mancato rispetto della percentuale di area occupata dall'impianto sono privi di fondamento in quanto questo aspetto è stato ampiamente esaminato dal CCR VIA che non ha sollevato rilievi in merito;
- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, non è possibile prendere in esame determinazioni di dissenso che non siano congruamente motivate, o che siano



espresse in modo non chiaro ed analitico e che non specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

CONSIDERATO che, la posizione prevalente delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi è favorevole all'intervento;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni; in data 05/03/2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0087703 del 08/03/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990, l'efficacia della determinazione di chiusura positiva della conferenza dei servizi è stata sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti dall'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990;

PRESO ATTO che, l'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, stabilisce che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono proporre opposizione entro il termine di 10 giorni dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

PRESO ATTO che al protocollo della Regione Abruzzo non sono pervenute opposizioni entro il termine di legge di cui sopra;

VISTA la nota da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara prot. n. 4262-P del 19/03/2021, acquisita al protocollo generale della Regione al n. 0 0111351 del 19/03/2021;

PRESO ATTO della nota da parte della ditta **ENERGIA SECONDA S.R.L.** pervenuta a mezzo pec in data 18/0/2021, ed acquisita al protocollo generale della Regione al n. 0113103 del 22/03/2021, con la quale la stessa ditta ha dichiarato che intende conformarsi interamente, prima dell'effettivo inizio dei lavori, alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza all'interno della nota prot. n. 133/2021 dell'11 gennaio 2021, ovvero:

- nell'area interessata dalla realizzazione del fotovoltaico dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi, in modo da assicurare una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto;



- i saggi dovranno essere effettuati da un archeologo professionista, con oneri a capo della ditta;
- al termine delle indagini dovrà essere inviata la relazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, e per conoscenza al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, contenente una descrizione analitica delle indagini eseguite;
- dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio dei lavori, in modo da consentire l'effettuazione di sopralluoghi da parte del personale tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

DATO ATTO che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 4,72 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE, da ubicarsi in località Strada Comunale per San Donato, nel Comune di Tagliacozzo (L'Aquila), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L 241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la LR 77/99, "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1



La ENERGIA SECONDA S.R.L., avente sede legale in Campobasso, Contrada San Giovanni in Golfo n. 140, Partita IVA 01618560708, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, **per la REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 4,72 MWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE, da ubicarsi in località Strada Comunale per San Donato, nel Comune di Tagliacozzo (L'Aquila)**, Foglio n. 29, particelle n. 357, 358, 365.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferenti ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- prescrizioni da rispettare dettate dal Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa con mail pec acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 12/01/2021, n. 0008770:
 1. Per quanto concerne la rete idrica di adduzione:
 - le eventuali aree asservite dal tratto di acquedotto, della larghezza costante di ml.3 per la lunghezza totale delle particelle interessate, dovranno risultare sempre libere e sgombrare, non si potranno apportare modifiche alle quote del piano di campagna esistente del terreno, in particolare ad eventuali manufatti tecnici (pozzetti di scarico e relativi convogliamenti ai vicini fossati), su tale aree, infatti, non potrà essere realizzata alcuna opera, neanche a carattere provvisorio, né messe a dimora alcun tipo di piantagione che comunque possa ostacolare il passaggio di mezzi meccanici in caso di riparazione da effettuare sulla rete acquedottistica presente e/o realizzazione di ulteriori opere acquedottistiche;
 - L'accesso a tale area dovrà sempre essere sempre garantito, anche se non si procederà a lasciare apposita apertura in coincidenza della fascia di asservimento/esproprio (trattasi di recinzione amovibile del tipo rete e paletti), al personale addetto alla gestione acquedottistica del CAM SpA, quest'ultimo si riserva il diritto di accedere all'area interclusa, qualora le condizioni di esercizio dell'acquedotto lo richiedessero, senza alcun tipo di autorizzazione, né verbale né quantomeno scritta;
 - qualora dovesse risultare necessario riconfinare le particelle, oggetto dell'intervento e dell'asservimento dell'acquedotto oggetto di recinzione, questo sarà effettuato a totale cura e spese dei richiedenti;
 2. Per quanto concerne la rete idrica di distribuzione:
 - Considerata la vetusta delle reti idriche di distribuzione presenti in zona e gli interventi di manutenzione che frequentemente vengono effettuati, si sconsiglia vivamente di effettuare la posa dei cavidotti elettrici in modo sovrapposto e longitudinale alle reti acquedottistiche e manufatti tecnici presenti (pozzetti). Sono ammessi gli attraversamenti trasversali alle reti esi-



stenti sia nella parte inferiore che superiore, opportunamente segnalati e con piastre di calcestruzzo a protezione dei cavidotti elettrici per una lunghezza pari ad almeno 1,5m l'attraversamento. Eventuali spostamenti della rete idrica possono essere presi in considerazione previo opportuno sopralluogo del CAM SpA a totale cura e spese degli interessati.

- prescrizioni da rispettare dettate dall'Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila — Dipartimento Prevenzione Salute Umana, con nota acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28/02/2021, n. 0061794:
 1. i locali tecnici a supporto del processo produttivo dovranno essere realizzati in modo da impedire la dispersione e la fuoriuscita di sostanze inquinanti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di manutenzione;
 2. la Ditta proponente ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune competente i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 3. relativamente all'impatto visivo determinato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere realizzata un'attenta progettazione del sistema (in termini di colore, posizionamento e forma dei pannelli), tendente ad evitare l'istaurarsi di modifiche peggiorative della percezione dei luoghi limitative della qualità della vita nella popolazione residente;
 4. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09.

Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni alle quali la ditta ha dichiarato che intende conformarsi:

- nell'area interessata dalla realizzazione del fotovoltaico dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi, in modo da assicurare una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle eventuali emergenze archeologiche presenti, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto;
- i saggi dovranno essere effettuati da un archeologo professionista, con oneri a capo della committenza;
- al termine delle indagini dovrà essere inviata la relazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, e per conoscenza al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, contenente una descrizione analitica delle indagini eseguite;
- dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio dei lavori, in modo da consentire l'effettuazione di sopralluoghi da parte del personale tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.



Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere commesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila) e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentate della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila e al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila).

Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;



- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, *(senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento)*, il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

GIUNTA REGIONALE

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE TECNICO
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TERRITORIALE OVEST TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

DETERMINAZIONE 02.03.2021, N. DPD025/37

Reg. UE 1305/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo. Approvazione avviso pubblico Mis. 13 sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane" anno 2021.



GIUNTA REGIONALE

Progressivo 2664/21 del 02/03/2021

DETERMINAZIONE N. DPD025/ 37

DEL 02/03/2021

DIPARTIMENTO *AGRICOLTURA*

SERVIZIO **TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST**

UFFICIO **PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE**

OGGETTO: Reg. UE 1305/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo. Approvazione avviso pubblico Mis. 13 sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane" anno 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e della pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

il Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;

il Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;

il Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola

comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;

il Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

il Reg. UE n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al fondo europeo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021-2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

VISTO il DM 2588 del 20/03/2020 "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C (2020) 9639 che ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo;

VISTA la DGR 1056 del 19/12/2015 inerente " Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS). Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo" Presa d'atto;

VISTE:

- la DPD/92 del17/02/2016, la DPD141 del 15/04/2016, la DPD178 del 14/12/2016, la DPD 364 del 19/09/2018 con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;

- la DPD/383 del 16/10/2020 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Manuale delle procedure” approvato con DPD 164 del 21/05/2020

VISTE : le istruzioni operative AGEA n. 13 del 19/02/2021 -Istruzioni applicative per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e domande di pagamento. Misure connesse alle superfici e agli animali – campagna 2021;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la mis. 13 sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane 2019”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i;

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

DETERMINA

Per tutto quanto contenuto in premessa:

- di approvare l’avviso pubblico Mis. 13 sottomisura 13.1 “Pagamenti compensativi per le zone montane “anno 2021 composto di n. 15 facciate, di cui all’allegato A, corredato dell’allegato B che formano parti integranti del presente provvedimento;
- di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento;
- di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
- di fissare la data del **17 maggio 2021** quale termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento;
- di stabilire che i termini di presentazione delle domande e le successive date di modifica potranno essere suscettibili di possibili variazioni sulla base di provvedimenti unionali e/o nazionali, adottati in relazione all’emergenza da COVID 19.
- di stabilire che l’aiuto concedibile in attuazione dell’Avviso è sottoposto a condizione sospensiva ed è dunque subordinato all’adozione della decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione Europea;
- di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura sul BURAT e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo.

Allegati:

allegato **A** - avviso pubblico Mis 13 sottomisura 13.1 “Pagamenti Compensativi per le zone montane” - anno 2021

allegato **B** - Zonizzazione – Comuni montani totalmente e parzialmente svantaggiati come da DM 6277 del 08/06/2020

L’Estensore

Rag. Angela Maria Raglione

La Responsabile dell’Ufficio

Rag. Angela Maria Raglione

Firmato elettronicamente
ai sensi dell'art. 23 del .C.A.D.

Firmato elettronicamente
ai sensi dell'art. 23 del .C.A.D.

La Dirigente del Servizio DPD025/Direttrice del Dipartimento DPD

Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba Sp.A.
Firma digitale n. 6130940002309000

Segue Allegato



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST
Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane

Giunta Regionale d'Abruzzo

BANDO PUBBLICO
P.S.R. 2014-2020 MISURA 13 sottomisura 13.1
PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE ANNO 2021
(ALLEGATO A alla DPD025/37 del 02/03/2021)

DOTAZIONE € 7.000.000



Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO3

PREMESSA.....6

Art. 1. OBIETTIVI.....6

Art. 2. COSA VIENE FINANZIATO6

Art. 3. AMBITO TERRITORIALE.....6

Art. 4. SUPERFICIE OGGETTO D’IMPEGNO6

Art. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AIUTO.....7

 5.1 Requisiti soggettivi.....7

 5.2 Requisiti oggettivi7

Art. 6. ENTITA’ E INTENSITA’ DEL PREMIO7

Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA8

 7.1 Termini per la presentazione delle domande9

 7.2 Modifica Domanda iniziale9

 7.3 Modifica per ritiro parziale.....10

 7.4 Comunicazione ai sensi dell’art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).....10

 7.5 Comunicazione ritiro totale della domanda10

 7.6 Errori palesi.....11

Art. 8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI11

Art. 9. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA’11

Art. 10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI12

Art. 11. 11. CONTROLLI IN LOCO12

Art. 12. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA’13

Art. 13. CONDIZIONALITA’13

Art. 14. CONTROLLI E SANZIONI.....13

Art. 15. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA14

Art. 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO14

Art. 17. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.....14

Art. 18. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....15

Art. 19. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....15

Art. 20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’15

Giunta Regionale d’Abruzzo



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»
- Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della Commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;



- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale 8FEASR),(UE) n. 1306 sul finanziamento ,gestione e monitoraggio della politica agricola comune (UE), n. 1307/2013 norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese della filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C (2020) 9639, che approva la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo ;
- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d'atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo ;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016- DPD178 DEL 14/12/2016 DPD 364 del 19/09/2018 l'Autorità di Gestione ha approvato e integrate le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;
- DPD/383 del 16/10/2020 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020.Revisione "Manuale delle Procedure" approvato con DPD 164 del 21/05/2020, successivamente revisionato con Determinazione N. DPD/383 del 16/10/2020;;
- D.M. 2588 del 20 marzo 2020
- Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale annualmente recepita con DM MIPAFF e con successivi atti regionali pubblicati sul BURAT e portale WEB Dipartimento Agricoltura;
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19/02/2021;
- Circolare AGEA prot.ACIOU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geo spaziali.
- Ulteriori norme di carattere comunitario nazionale e regionale che regolano la materia.



Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- **Amministrazione procedente:** Regione Abruzzo, DPD-Dipartimento Agricoltura DPD025 Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest;
- **Oggetto del Procedimento:** concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 13 sottomisura 13.1;
- **Ufficio Responsabile del procedimento:** Ufficio Pagamenti Compensativi per le aree Montane
- **Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando:** Rag. Angela Maria Raglione tel. 0863-502377
- **Data di conclusione del procedimento:** 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione:** ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **Data di presentazione dell'istanza:** coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- **Data ultima presentazione domanda: 17 maggio 2021**



PREMESSA

Il presente bando disciplina l'attuazione della sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Abruzzo per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2021.

1. OBIETTIVI

1. La sottomisura 13.1. è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire: un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli, nonché il mantenimento dell'agricoltura di montagna. La stessa contribuisce altresì alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole, causati dagli svantaggi naturali e strutturali ai quali sono soggette, contribuisce a mantenere sul territorio montano le aziende agricole, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.
3. Attraverso l'attuazione della sottomisura 13.1 sono perseguiti gli obiettivi della focus area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" concorrendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. COSA VIENE FINANZIATO

1. L'indennità compensativa consiste in un aiuto attraverso cui compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola.
2. L'aiuto è erogato mediante la corresponsione di un'indennità per ettaro di superficie agricola applicata alla Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU) aziendale. Il sostegno viene erogato in coerenza con i calcoli in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

3. AMBITO TERRITORIALE

1. La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della Direttiva 75/268 CEE.

4. SUPERFICIE OGGETTO D'IMPEGNO

1. Per superficie oggetto di impegno s'intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.
2. Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono assunte a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale impartite dall'organismo pagatore AGEA.



5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AIUTO

5.1 Requisiti soggettivi

1. I destinatari del bando sono gli "Agricoltori in attività nelle forme singole e associate". Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3bis del Reg. (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3, comma 1 del DM 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i.
2. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.2 Requisiti oggettivi

1. Le superfici oggetto della domanda di sostegno devono essere situate nel territorio della Regione Abruzzo all'interno delle aree classificate montane ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. a) Reg. (UE) 1305/2013 come da zonizzazione allegata al PSR 2014-2020 (**allegato B** al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale) rinvenibile anche sul sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura - PSR 2014-2020- PSR completo-documenti-zonizzazione.
2. Le superfici, oggetto della domanda di aiuto, devono risultare in possesso al momento della domanda di sostegno; devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
3. La conduzione delle superfici deve avere una durata tale da coprire l'anno della domanda, ovvero con titolo in scadenza al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione "usi civici" il cui periodo vincolativo può essere inferiore all'anno ma comunque ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio all'11 novembre dell'anno di presentazione della domanda.
4. L'attività agricola deve essere mantenuta nell'anno di presentazione della domanda di sostegno; per mantenimento dell'attività agricola s'intende che il beneficiario sia titolare di una partita IVA in campo agricolo codice ATECO 01, per l'intero periodo vincolativo a cui la domanda si riferisce. Il periodo vincolativo per la titolarità della partita IVA è ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Per i pagamenti fatti oltre la fine dell'anno di impegno, il controllo della partita IVA viene eseguito al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Per gli Enti pubblici dove non è prevista la partita IVA codice ATECO 01, nel caso di anomalia per mancanza di tale requisito, la stessa si risolve valorizzando il campo ESENZIONE nel quadro delle dichiarazioni delle domande.

6. ENTITA' E INTENSITA' DEL PREMIO

1. L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie, condotta dal beneficiario, presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio sotto forma di premio per ettaro di SAU aziendale.
2. La SAU rappresenta la superficie del territorio destinato ad uso agricolo; sono pertanto escluse, nel conteggio della SAU, superfici occupate da fabbricati, boschi, arboricoltura da legno, strade interpoderali ecc. L'importo da erogare è differenziato sulla base dei seguenti indirizzi produttivi aziendali:
 - a) **aziende zootecniche:** Sono classificate aziende zootecniche le aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile *attraverso* la BDN, con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA/ha di



SAU aziendale. Il mancato rispetto del rapporto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia "altre aziende";

b) altre aziende.

3. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro, calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.
4. Ai sensi dell'art. 31, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013 l'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

PER LE AZIENDE ZOOTECNICHE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 160,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 80,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 40,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 20,00

PER LE ALTRE AZIENDE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 120,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 60,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 30,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 15,00

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione

5. La dotazione finanziaria del presente bando è di € 7.000.000,00. L'aiuto concedibile ai sensi del presente bando è sottoposto a condizione sospensiva ed è dunque subordinato alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea come da nota dell'Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il beneficiario deve presentare la domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;



- b) Con l'assistenza di un libero professionista o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione, muniti di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende.
2. Con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda che prevede la firma autografa del produttore, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.
3. Per il produttore che intende partecipare al presente bando, l'adozione della firma elettronica è una scelta facoltativa, alternativa alla firma autografa del modello cartaceo.
4. Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è firmata.
5. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.

7.1 Termini per la presentazione delle domande

1. I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2021, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande sono:
 - a) Domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del reg.809/2014 (il 15 maggio 2021 cade di sabato);
 - b) Domande di modifica:**31 maggio 2021** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
 - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
 - d) Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) **30 settembre 2021**.
2. Ai sensi dell'art. 13 par. 1 del reg (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine previsto del 17 maggio e quindi entro il **11/06/2021**;
3. La presentazione tardiva della domanda comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto in caso di presentazione della domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
4. Sulla base di provvedimenti unionali e/o nazionali, adottati in relazione all'emergenza da COVID 19, i termini di presentazione delle domande e le successive date di modifica potranno essere suscettibili di possibili variazioni.

7.2 Modifica Domanda iniziale

1. E' possibile presentare una "domanda di modifica" della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg (UE) 1306/2013,



utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN.

2. Se vengono presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa unionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
3. La presentazione della domanda di modifica oltre il termine del **31 maggio 2021** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al **11 giugno 2021**. Saranno dichiarate irricevibili le domande di modifica presentate oltre il termine del **11 giugno 2021**.

7.3 Modifica per ritiro parziale

1. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 è possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale, che permette di ritirare in parte la domanda iniziale.
2. Il termine per la presentazione della domanda coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. Sono dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

7.4 Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

1. Se all'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale si manifesta l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida o se si ritiene che alcuni dati non siano correttamente riportati a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, deve essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso.
2. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata di una dichiarazione ove si evidenzia l'impedimento a fornire l'informazione richiesta e le cause ostative da indicare selezionando apposito elenco.
3. Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura di cui al presente articolo sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).
4. La domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata e deve essere inoltrata entro il **30/09/2021**.
5. Le dichiarazioni contenute nelle domande presentata ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) vengono controllate nell'ambito dell'istruttoria al fine di riscontrare la coerenza tra le dichiarazioni in ordine alla motivazione dell'inconveniente e le modifiche introdotte. Se vengono riscontrate incoerenze, la domanda viene considerata non ricevibile.

7.5 Comunicazione ritiro totale della domanda

1. Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento.



2. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. La rinuncia, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, non è consentita nei seguenti casi:
 - a) avvenuto pagamento della domanda
 - b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione
 - c) avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate alla domanda

7.6 Errori palesi

1. Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso.
2. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere come errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
3. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
4. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

8. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Il beneficiario che nel corso del periodo annuale di impegno trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.
2. Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

9. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 75 paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le **aziende non selezionate a campione** il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.
3. Per le **aziende facenti parte del campione** l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).



10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. 1. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.
2. L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:
 - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
 - c) verifica della consistenza territoriale:
 - i. controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - ii. individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - iii. verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
 - iv. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
 - v. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - vi. verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - vii. verifica della consistenza zootecnica dell'azienda attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - viii. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - ix. controlli specifici previsti dalla misura;
3. Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle VCM (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
4. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. 2588 del 20 marzo 2020. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

11. CONTROLLI IN LOCO

1. L'OP AGEA stabilisce, sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014, la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dall'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. Il controllo ha l'obiettivo di verificare:
 - a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - c. l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.



12. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA'

1. Per le sole aziende campione viene effettuato il controllo di plausibilità mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale alla data del controllo in loco rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo.
2. Se dal confronto tra le UBA rilevate dal conteggio fisico e le UBA rilevate in BDN emerge una differenza sia essa positiva che negativa si applica lo scostamento percentuale che viene applicato al numero di UBA utilizzate per il carico valido.
3. In caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno, il controllo in BDN viene effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno di impegno dell'anno della domanda, ovvero al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda

13. CONDIZIONALITA'

1. L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. La condizionalità che discende dal Reg. CE n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura. Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, DM n. 2588 del 20 marzo 2020.
2. Gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.
3. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premi. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento

14. CONTROLLI E SANZIONI

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Si dispone che:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
 - b) il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
 - c) il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
 - d) il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.



3. È di seguito riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014:

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	0% - 3% e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art. 19 bis par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	0% - 3% e >2ha oppure > 3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1.5 volte la differenza constatata (art. 19 bis par.1 Reg. (UE) 640/2014-Reg.UE 2016/1393, art. 1 punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovra dichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura(art. 19 bis, par. 2 Reg.(UE) 640/2014-Reg. UE 2016/1393 art. 1 punto 7

4. Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19 par.1 e 2 e dell'art. 19 bis par.2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno di accertamento, in applicazione dell'art. 57 del Reg. (UE) 1306/2013 il saldo restante è azzerato.

15. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

- Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata dall'organismo pagatore (AGEA) con il riscontro delle ICO (Impegni Criteri e Obblighi) attraverso il sistema VCM (verifica e controllabilità delle misure), che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.
- A conclusione dell'istruttoria automatizzata a cura dell'organismo pagatore AGEA, le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, vengono sottoposte ad istruttoria manuale.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Il pagamento avviene:
 - per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
- I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

17. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) istituita dall'art.96 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico delle Prefetture.



2. La convenzione tra la B.D.N.A e l'O.P. Agea prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA dell'informazione antimafia.
3. Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019. In assenza della dichiarazione sostitutiva non è attivata la richiesta alla Prefettura con conseguente impossibilità per l'O.P. di procedere alla liquidazione degli aiuti.
4. Il certificato non è richiesto per gli Enti Pubblici.
5. Si riporta il prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini dell'erogazione degli aiuti:

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
Sotto a 5.000	Nessun obbligo
Oltre 25.000	Sempre
Tra 5.000 e 25.000	Obbligatoria per le domande presentate dopo il 31/12/2018, prorogata al 31/12/2021 dal Decreto legge n. 183 del 31/12/2020 art. 10 comma4

18. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. L'organismo pagatore AGEA invia la propria comunicazione a ciascun agricoltore all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel fascicolo aziendale.
2. L'agricoltore ha l'obbligo di indicare l'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato.
3. L'agricoltore che non indica la PEC nel proprio fascicolo o che non la mantiene attiva è tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del portale SIAN.

19. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
2. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
3. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA'

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Allegati: B- Elenco dei Comuni Montani Svantaggiati e parzialmente Svantaggiati

15

PSR 2014/2020 MISURA 13 sottomisura 13.1
Allegato A BANDO ANNUALITA' 2021





Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ZONIZZAZIONE PSR 2014-2020

COMUNI MONTANI TOTALMENTE E PARZIALMENTE SVANTAGGIATI

Reg. UE 1305/2013 art. 32

DM 6277 del 08/06/2020


(ALLEGATO B alla DPD025/ 37 del 02/03/2021)

Giunta Regionale d'Abruzzo



PSR2014/2020 Misura 13 sottomisura 13.1
Allegato B BANDO ANNUALITA' 2021

4. AREE ELEGGIBILI AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. 1305/2013



Elenco comuni zone montane

Cod. ISTAT	Comuni
66001	Acciano
66002	Aielli
66003	Alfedena
66004	Anversa degli Abruzzi
66005	Ateleta
66007	Balsorano


66008	Barete
66009	Barisciano
66010	Barrea
66011	Bisegna
66012	Bugnara
66013	Cagnano Amiterno
66014	Calascio



Giunta Regionale d'Abruzzo

66015	Campo di Giove
66016	Campotosto
66017	Canistro
66018	Cansano
66019	Capestrano
66020	Capistrello
66021	Capitignano
66022	Caporciano
66023	Cappadocia
66024	Carapelle Calvisio
66025	Carsoli
66026	Castel del Monte
66027	Castel di Ieri
66028	Castel di Sangro
66029	Castellafiume
66030	Castelvecchio Calvisio
66031	Castelvecchio Subequo
66032	Celano
66033	Cerchio
66034	Civita d'Antino
66035	Civitella Alfedena
66036	Civitella Roveto
66037	Cocullo
66038	Collarmele
66039	Collalongo
66040	Collepietro
66042	Fagnano Alto
66043	Fontecchio
66044	Fossa
66045	Gagliano Aterno

66046	Gioia dei Marsi
66047	Goriano Scoli
66048	Introdacqua
66050	Lecce nei Marsi
66051	Luco dei Marsi
66052	Lucoli
66053	Magliano de' Marsi
66054	Massa d'Albe
66055	Molina Aterno
66056	Monteale
66057	Morino
66058	Navelli
66059	Ocre
66060	Ofena
66061	Opi
66062	Oricola
66063	Ortona dei Marsi
66064	Ortucchio
66065	Ovindoli
66066	Pacentro
66067	Pereto
66068	Pescasseroli
66069	Pescina
66070	Pescocostanzo
66071	Pettorano sul Gizio
66072	Pizzoli
66073	Poggio Picenze
66074	Prata d'Ansidonia
66076	Prezza
66078	Rivisondoli



66079	Roccacasale
66080	Rocca di Botte
66081	Rocca di Cambio
66082	Rocca di Mezzo
66083	Rocca Pia
66084	Roccaraso
66085	San Benedetto dei Marsi
66086	San Benedetto in Perillis
66088	San Pio delle Camere
66089	Sante Marie
66090	Sant'Eusanio Forconese
66091	Santo Stefano di Sessanio
66092	San Vincenzo Valle Roveto
66093	Scanno
66094	Scontrone
66095	Scoppito
66096	Scurcola Marsicana
66097	Secinaro
66099	Tagliacozzo
66100	Tione degli Abruzzi
66101	Tornimparte
66102	Trasacco
66103	Villalago
66104	Villa Santa Lucia degli Abruzzi
66105	Villa Sant'Angelo
66106	Villavallelonga
66107	Villetta Barrea
67003	Arsita
67012	Castelli
67018	Colledara

67022	Cortino
67023	Crognaleto
67024	Fano Adriano
67026	Isola del Gran Sasso d'Italia
67028	Montorio al Vomano
67034	Pietracamela
67036	Rocca Santa Maria
67043	Torricella Sicura
67045	Tossicia
67046	Valle Castellana
68001	Abbateggio
68004	Brittoli
68005	Bussi sul Tirino
68007	Caramanico Terme
68008	Carpineto della Nora
68014	Civitella Casanova
68016	Corvara
68019	Farindola
68020	Lettomanoppello
68023	Montebello di Bertona
68029	Pescosansonesco
68032	Pietranico
68033	Popoli
68034	Roccamorice
68036	Salle
68037	Sant'Eufemia a Maiella
68040	Serramonacesca
68042	Tocco da Casauria
68046	Villa Celiera
69007	Borrello



69009	Montebello sul Sangro
69012	Carunchio
69019	Castelguidone
69020	Castiglione Messer Marino
69023	Civitaluparella
69024	Civitella Messer Raimondo
69025	Colledimacine
69026	Colledimezzo
69031	Fara San Martino
69034	Fraine
69039	Gamberale
69044	Guilmi
69045	Lama dei Peligni
69048	Lettopalena
69051	Montazzoli
69052	Monteferrante
69053	Montelapiano
69054	Montenerodomo
69060	Palena
69062	Palombaro
69063	Pennadomo
69064	Pennapedimonte
69066	Pizzoferrato
69069	Pretoro
69070	Quadri
69071	Rapino

69076	Roccaspinalveti
69077	Roio del Sangro
69078	Rosello
69088	Schiavi di Abruzzo
69089	Taranta Peligna
69093	Torrebruna
69095	Torricella Peligna
69102	Villa Santa Maria
69103	Pietraferrazzana
69104	Fallo
66006	Avezzano
66041	Corfinio
66049	L'Aquila
66075	Pratola Peligna
66077	Raiano
66087	San Demetrio ne' Vestini
66098	Sulmona
66108	Vittorito
67004	Atri
68003	Bolognano
68009	Castiglione a Casauria
68022	Manoppello
68027	Penne
68038	San Valentino in Abruzzo Citeriore
69043	Guardiagrele
69073	Roccamontepiano



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 25.03.2021, N. DPE016/29

Ordinanza di istruttoria, indizione e convocazione conferenza dei servizi. Domanda di concessione di derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso igienico, mediante opera di presa da n.1 pozzo nel Comune di L'Aquila località Genzano di Sassa - Ditta Petrolifera Adriatica spa. Codice Utenza AQ/D/571.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 29 DEL 25.03.2021

SERVIZIO DPE016 - Genio Civile di L'Aquila

UFFICIO - Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

OGGETTO: Ordinanza di istruttoria, indizione e convocazione conferenza dei servizi.
Domanda di concessione di derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso igienico, mediante opera di presa da n.1 pozzo nel Comune di L'Aquila località Genzano di Sassa – Ditta Petrolifera Adriatica spa.
Codice Utenza AQ/D/571

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTA la domanda acquisita agli atti della Regione Abruzzo il 21.07.1994 al n.8150 di protocollo, a firma del Geom. Astolfi Franco in qualità di Responsabile Tecnico della ditta Agip Petroli con sede a Roma in via del Giorgione n.63, con al quale ha comunicato, ai sensi dell'art.10 del D. L.vo 275/1993, la denuncia pozzo esistente;

VISTA la domanda acquisita agli atti in data 26.03.2014 con prot. n.38433 dall'allora Genio Civile Provinciale, ora Genio Civile Regionale, a firma del Sig. Federico Petrolini nato ad Ancona il 17.07.1965 in qualità di Amministratore Delegato della ditta Petrolifera Adriatica spa con sede a Brescia in via Cefalonia n.70, corredata di relativo progetto a firma del Geologo Specialista Dott. Stefano Boccarossa di Senigallia (An), tendente ad ottenere la concessione di derivazione preferenziale di acque sotterranee ad uso igienico mediante opera di presa da n.1 pozzo nel Comune di L'Aquila con portata media di esercizio di 0,0010 l/s e per un volume massimo di prelievo annuo pari a 150 m3 sul terreno distinto in catasto al foglio 5 Allegato "A" mappale n.2318 del Comune Censuario di L'Aquila;

PRESO ATTO dei seguenti pareri:

- determinazione dirigenziale n.22 del 06.05.2015 del settore 3.1 dell'allora Genio Civile Provinciale con la quale la predetta ditta veniva autorizzata all'esercizio provvisorio della derivazione di acqua;
- parere favorevole espresso dal Delegato dell'Autorità di Distretto, ex art.7 comma 2 del R.D. 1775/1933, rilasciato con nota prot. n.343264/18 del 06.12.2018;

RILEVATO che con nota prot. n.RA/183747 del 13.07.2015 il Servizio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo, "evidenzia che il parere ex art. 13 comma 3 lettera b) del DPGRA n.3 del 13/08/2007, non è previsto per domande preferenziali";

VISTO l'art.60, comma 10, del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

ORDINA

che la determina di autorizzazione provvisoria n.22 del 06.05.2015 e l'allegato elenco n.7/2015 del Settore 3.1 dell'allora Genio Civile Provinciale e contenente le domande procedibili siano depositati, unitamente ai relativi atti di progetto, presso questo Servizio, sito nel Comune di L'Aquila in via Salaria Antica Est n.27/F, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 31/03/2021 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nei giorni di martedì e giovedì.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila. Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.T..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta a questo Ufficio ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila.

Di trasmettere copia della presente determinazione:

- alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Gestione del Demanio Idrico e Fluviale;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- alla Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest (Sede Avezzano);
- al Comando Provinciale Carabinieri Forestali di L'Aquila;
- All'Amministrazione Provinciale di L'Aquila;
- Al Comando Militare Esercito Abruzzo;
- all'ERSI Abruzzo Ambito Aquilano;
- alla Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- al Comune di L'Aquila;
- al richiedente la concessione, Sig. Federico Petrolini nato ad Ancona il 17.07.1965 in qualità di Amministratore Delegato della ditta Petrolifera Adriatica spa con sede a Brescia in via Cefalonia n.70;

La conferenza di servizi, di cui all'art. 60 comma 12°, del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, si svolgerà il giorno 15.06.2021 alle ore 10:30 in modalità telematica. Gli interessati potranno accreditarsi a questo Ufficio, nei dieci giorni antecedenti la convocazione della conferenza dei servizi, al seguente indirizzo email massimo.marzi@regione.abruzzo.it;

Ai sensi delle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid-19 il servizio di front office è organizzato esclusivamente per appuntamento e per i soli casi non si sia riusciti ad ottenere le informazioni necessarie contattando il Responsabile del Procedimento o il Tecnico Istruttore.

**GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Per qualsiasi delucidazione o informazione è possibile chiamare o comunicare tramite mail con:

Dott.ssa Tiziana Mariani, Responsabile del Procedimento, 0862364709
tiziana.mariani@regione.abruzzo.it o con il tecnico istruttore Dott. Massimo Marzi 0862364633
massimo.marzi@regione.abruzzo.it;

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art.2, comma 4 bis, della L.241/1990 e s.m.i..

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'Estensore

*Dott. Massimo Marzi
F.to elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio

*Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

*Dott. Ing. Carlo Giovani
F.to digitalmente*



GIOVANI CARLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
25.03.2021
15:59:30 UTC

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PESCARA

Completamento Strada Pendolo - Tratto PUE 8.24 - Approvazione Progetto Definitivo E Costituzione Variante al P.R.G. Vigente. APPROVAZIONE. Estratto D.C.C. n. 25 del 26.02.2021.



CITTA' di PESCARA

AREA CITTA' VIVIBILE *Settore Lavori Pubblici*

**COMPLETAMENTO STRADA PENDOLO - TRATTO PUE 8.24 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E COSTITUZIONE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE.
Estratto D.C.C. n. 25 DEL 26.02.2021**

(Omissis)

DELIBERA

(Omissis)

1. di approvare il progetto definitivo dell'intervento "COMPLETAMENTO STRADA PENDOLO - TRATTO PUE 8.24", ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 comma 6, e 11 della L.R. 03.03.2010 n. 7 e per quanto ivi non espresso al testo unico degli Espropri D.P.R. n.327/2001;
2. di dare atto che l'approvazione di cui al punto 1) che precede costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti e comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità;

(Omissis)

Il Dirigente

Arch. Fabrizio Trisi

Firmato digitalmente da:TRISI FABRIZIO
Data:24/03/2021 13:12:27

Estratto deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 23.3.2021 - Piano Attuativo e relative Opere di Urbanizzazione in Via Monte Faito - Sottozona B10 e Altre. Approvazione.

Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

Settore Pianificazione del Territorio e Antiabusivismo
Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

Testo da pubblicare (di seguito)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 23.3.2021

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA MONTE FAITO - SOTTOZONA B10 E ALTRE. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

1. di approvare ai sensi degli art. 20 e 23 della L.U.R. 12.04.1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, la proposta di Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, sottozona B10 di P.R.G. ex Piano di Zona "FP", località Via Monte Faito, presentata in data 10.12.2019 con prot. 219867, e successive integrazioni dalla ditta Regina Real Estate srl, con sede in Montesilvano via Vestina n.128, in conformità al Piano Regolatore Generale, composto dai seguenti elaborati:
...omissis..

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Estratto determinazione 10.03.2021, N. 177/R.G. Cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" - Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta Marrone Guerrino (ditta individuale) con sede a Loreto Aprutino - Autorizzazione apertura cava di ghiaia.

COMUNE DI LORETO APRUTINO
(Provincia di Pescara)

SETTORE III: *SERVIZIO URBANISTICA*

DETERMINAZIONE 10/03/2021, N. 177/R.G.

Cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" – Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta Marrone Guerrino (ditta individuale) con sede a Loreto Aprutino - Autorizzazione apertura cava di ghiaia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Omissis

DETERMINA

- 1) Il presente atto viene adottato per le motivazioni espresse in narrativa, la quale deve intendersi integralmente qui richiamata;
- 2) AUTORIZZARE la ditta MARRONE GUERRINO (ditta individuale) con sede legale in Loreto Aprutino (PE) in C.da Fiorano n. 49 (C.F. MRRGRN61B28E691F e P.IVA: 01316920683), nel prosieguo semplicemente Ditta, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Mulino Vecchio" del Comune di Loreto Aprutino (PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 30, particelle nn. 102parte - 79 e 103parte, per un volume totale di mc. 41.000 (dei quali mc. 15.000 di terreno vegetale), alle seguenti norme e condizioni e, secondo gli elaborati tecnici redatti dal Dott. Geol. Oscar Moretti (integrati dal documento di valutazione di impatto acustico redatto dal Dott. Lavallo Luigi) a corredo della documentazione presentata unitamente all'istanza:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23/01/1985 e le modalità indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati dalla Conferenza, che controfirmati digitalmente dal Responsabile del Settore III – *Servizio Urbanistica* di questo Comune saranno inoltrati alla Ditta stessa unitamente al presente provvedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.Lgs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo (DPC025) e per conoscenza a questo Comune entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento deve intendersi decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale dell'importo di € 104.000,00 (centoquattromilaeuro/00) è stato effettuato con Polizza n. 400863900 emessa in data 25/11/2020 e debitamente rettificata con atto di dichiarazione n. 001 in data 14/01/2021 dalla compagnia Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Montesilvano (PE). Esso potrà essere svincolato solo a seguito dell'accertamento finale ed il collaudo della cava che avverrà secondo la modalità indicata al successivo Art. 10. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo indicato al precedente Art. 3, si intende adottato, a termini dell'art. 29 della L.R. n. 54/1983 e s.m.i., l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia ed alle seguenti prescrizioni:

- 6.1 - La durata della coltivazione (scavo e ripristino ambientale) è fissata in anni 2 dalla data di notifica a mezzo PEC del presente provvedimento di autorizzazione;
- 6.2 - La superficie interessata dallo scavo è di mq. 8.700;
- 6.3 - Il volume totale interessato dallo scavo è di mc. 41.000, di cui mc. 15.000 di terreno vegetale;
- 6.4 - Lo scavo dovrà avere una profondità massima di metri 5, mediante approfondimento diretto previo accantonamento del terreno vegetale e con fronti di scavo sagomati a 45° e rampa di accesso variabile. La profondità di scavo deve comunque e, sempre, salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo i due piezometri (di cui al punto seguente), preventivamente installati, costantemente in efficienza;
- 6.5 - Dovrà essere garantita l'irrorazione della viabilità e dei cumuli ed il posizionamento di n. 2 piezometri da posizionarsi alle due estremità in senso longitudinale della cava (misure queste di mitigazione espressamente previste dal progetto di coltivazione approvato dalla Conferenza dei Servizi per le Cave);
- 6.6 - Il Ripristino dovrà essere effettuato mediante ritombamento totale e fino al ripristino del piano campagna originale;
- 6.7 - Dovrà essere evitato in ogni momento dell'attività l'impaludamento dell'area di cava;
- 6.8 - La Ditta dovrà assicurare, nell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava, il rispetto dei limiti di immissione ed emissione prescritti dal vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, effettuando gli opportuni rilievi, nonché adottando i sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico che si rendessero eventualmente necessari al rispetto dei limiti fissati dal predetto P.C.A. comunale (adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 11/03/2014 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2014, consultabile al link: <http://www.comune.loretoaprutino.pe.it/servizi/urbanistica/95-piano-di-classificazione-acustica>);
- 6.9 - Gli scavi devono essere eseguiti ad una distanza minima di metri 5,00 a destra e a sinistra della fascia asservita ai manufatti irrigui consortili presenti sulle aree oggetto di intervento, con pareti laterali 1:1;
- 6.10 - Sulle condotte e sulle relative fasce di pertinenza è vietato il transito di mezzi e l'accumulo di materiali di scavo sopra le aree asservite;
- 6.11 - Deve essere rispettata la distanza minima di metri 5,00 degli scavi dalla base dei sostegni delle linee elettriche e/o telefoniche con pareti aventi pendenza 1:1 e deve essere rispettato quanto indicato dagli artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., in relazione anche ad eventuali depositi temporanei di componenti e/o materiali escavati di riempimento effettuati in prossimità di linee elettriche preesistenti anche se poste in aree diverse da quelle prettamente di cantiere legate all'intervento da realizzare;
- 6.12 - I materiali utilizzati per il ripristino ambientale della cava e previsti nel progetto, dovranno essere impiegati nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia;
- 6.13 - L'attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- 6.14 - Si richiama l'obbligatorio adempimento, nell'esercizio della coltivazione della cave, delle misure di mitigazione delle emissioni diffuse previste dal progetto di coltivazione stesso e più precisamente delle seguenti: **"In ragione della vicinanza della cava con aree regolarmente coltivate e con la S.P. Fondo valle Tavo è previsto il ricorso regolare all'unificazione delle superfici mediante irrorazione sia dei cumuli, sia del piazzale, sia della pista d'accesso"**;
- 6.15 - Il ripristino ambientale della cava deve essere eseguito nel rispetto del progetto approvato;
- 6.16 - L'atto fidejussorio n. 400863900 emesso in data 25/11/2020 e debitamente rettificato con atto di dichiarazione n. 001 in data 14/01/2021 dalla compagnia Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Montesilvano (PE) per un importo di € 104.000,00, a garanzia delle opere di risanamento ambientale, dovrà essere confermato entro il termine di scadenza e con validità fino all'accertamento finale descritto all'Art. 10 del presente provvedimento autorizzativo. La mancata presentazione della sua conferma di validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 54/1983 e s.m.i.;
- 6.17 - Deve essere debitamente tenuta a cura della Ditta il Registro delle lavorazioni dell'impianto.

Art. 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo (DPC025) lo riterrà necessario, i dati

statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente.

Art. 8

La quantità media di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 20.500 (mc. 13.000 ghiaia + mc. 7.500 terreno vegetale e scarto), pari a complessivi mc. 41.000 (mc. 26.000 ghiaia + mc. 15.000 terreno vegetale e scarto) per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione e di sistemazione ambientale durante l'escavazione, indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e ad essa inoltrati unitamente al presente provvedimento.

Art. 10

Il collaudo della cava, cui potrà conseguire lo svincolo della polizza fideiussoria, deve avvenire previo accertamento da parte di una commissione composta da: un rappresentante del Servizio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo (DPC025), il responsabile del servizio tecnico del Comune di Loreto Aprutino, il legale rappresentante della ditta titolare dell'attività estrattiva, il direttore dei lavori ed il proprietario dei terreni.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, nonché notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge, nonché trasmesso:

- a) al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- b) alla Regione Abruzzo - Servizio Risorse Estrattive del Territorio (DPC025);
- c) alla società Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Montesilvano (emissaria della polizza fideiussoria).

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Omissis



IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F
Geom. Ezio Scarnella

Loreto Aprutino, li 25/03/2021

COMUNE DI MOSCUFO

Estratto determinazione n. 122 del 5.3.2021. Cava di ghiaia in Località Bivio Casone nel Comune di Moscufo. Ditta MOVITERRA di Scorrano Eligio. Decadenza del provvedimento di coltivazione.



COMUNE DI MOSCUFO
PROVINCIA DI PESCARA

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 5.3.2021

OGGETTO: CAVA DI GHIAIA IN LOCALITA' BIVIO CASONE NEL COMUNE DI MOSCUFO.DITTA MOVITERRA DI SCORRANO ELIGIO.DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO DI COLTIVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(...OMISSIS...)

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) la decadenza del titolo minerario contenuto nella determinazione del responsabile del servizio edilizia e urbanistica n. 48 del 29.1.2020 per la coltivazione della cava di ghiaia sita in località Bivio Casone nel Comune di Moscufo (PE) distinta in catasto al foglio n. 1, p.lle nn. 4-7-8-101-154-219-372-373-374-375-937-914, nei confronti della Ditta Moviterra di Scorrano Eligio;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla ditta interessata Moviterra di Scorrano Eligio;
 - al Gruppo Carabinieri Forestali di Pescara;
 - alla Regione Abruzzo, servizio territorio e attività estrattive;
- 3) la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA

Arch. Claudia della Marra

COMMISSIONE E.R.P.

PESCARA

COMUNE DI SPOLTORE -- GRADUATORIA DEFINITIVA

BANDO GENERALE E.R.P. n°1/2018

ELENCO ESCLUSI

N° ord.	NOMINATIVO	CODICE FISCALE
1	M.M.L.	XXXXXXXXXX3I452I
2	F.R.	XXXXXXXXXX6L259P
3	R.A.	XXXXXXXXXX7I922A
4	C.A.	XXXXXXXXXX9L273J
5	P.V.	XXXXXXXXXX7G482O
6	D.F.S.	XXXXXXXXXX3G482W
7	S.P.	XXXXXXXXXX7C983C
8	G.A.	XXXXXXXXXX9B963D
9	C.L.	XXXXXXXXXX5G482B
10	M.M.	XXXXXXXXXX7G482H

Il Segretario Dott.ssa Alessandra Di Zio

Il Presidente Dott. Giansaverio Cappa



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Avviso di adozione dei progetti di Piano di Gestione Acque (PGDAC) e Rischio Alluvioni (PGRAAC) del distretto idrografico dell'Appennino Centrale.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Avviso di adozione dei progetti di Piano di Gestione Acque (PGDAC) e Rischio Alluvioni (PGRAAC) del distretto idrografico dell'Appennino Centrale

Si rende noto che, con deliberazioni nn. 23 e 24 del 29 dicembre 2020, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 65 e 66 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ha rispettivamente adottato il progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC) ed il progetto di primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGRAAC).

Ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i predetti progetti di piano sono già stati pubblicati nel sito *web* istituzionale dell'Autorità di bacino (www.autoritadistrettoac.it) ai *link* di seguito rispettivamente indicati e, quindi, resi disponibili al pubblico per la consultazione e la proposizione di osservazioni:

- PGDAC: <https://www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/consultazione-pubblica/pgdac-2-aggiornamento>

- PGRAAC: <https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distrettuale/pgraac/pgraac2>

Chiunque ve ne abbia interesse potrà quindi continuare a formulare osservazioni scritte a mezzo *e-mail* (ordinaria: segreteria@autoritadistrettoac.it o certificata: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it).

Ai citati *link* sono altresì resi disponibili ed aggiornati i calendari degli incontri organizzati per la presentazione dei progetti di piano e sulle tematiche afferenti ai medesimi.

Fino all'approvazione del secondo aggiornamento del PGDAC si applicano, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della citata deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente, i contenuti delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 2017, quali misure di salvaguardia ex art. 65, comma 7 del d. lgs. 152/2006, rinvenibili al seguente *link*:

<https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazioni/pianificazione-distrettuale/pgdac/deliberazioni-cip-nn-3-e-4>

Del presente avviso è richiesta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana ed Umbria.

Il dirigente amministrativo
(dott.ssa Letizia ODDI)

ODDI LETIZIA
22.03.2021 13:36:38 CE



SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A.

Determinazione n. DPE015/23 DEL 16/03/2021: Metanodotto “VARIANTE METANODOTTO CELLINO ATTANASIO –MONTEFINO DN 100 (4”), DP 75 BAR” nei Comuni di Cellino Attanasio e Montefino (TE). ORDINE DI PAGAMENTO INDENNITA’ (Art. 26 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.).

**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale****DETERMINAZIONE N. DPE015/23 DEL 16/03/2021****DIPARTIMENTO: DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica****SERVIZIO: Genio Civile di Pescara – DPE015****UFFICIO : ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.**

OGGETTO: Metanodotto “VARIANTE METANODOTTO CELLINO –
MONTEFINO DN 100 (4”), DP 75 BAR” nei Comuni di Cellino Attanasio
e Montefino (TE).

ORDINE DI PAGAMENTO INDENNITA’ (Art. 26 del D.P.R. 8/6/2001 n.
327 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", in seguito denominato "Testo Unico" ed in particolare l'art. 52-sexies c. 2;

VISTA la L.R. n. 7 del 03.03.2010 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”; ed in particolare l'art. 18 c. 2 dove si dispone che *“Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse sovracomunale sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade l'opera ovvero dalle singole Province nel cui territorio ricade l'opera.”*;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 “Disposizioni in materia riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” con la quale sono state oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità secondo il disposto dell'art. 3 c. 1 precisate alla lett. b), di cui con delibera di Giunta Regionale n. 670 del 20.10.2016 sono stati recepiti gli accordi bilaterali Regione-Province;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1651 del 19/09/2018 del Dirigente dell'Area 3 della Provincia di Teramo, con il quale ai sensi dell'art. 52 quater c. 1 del D.P.R. 327/2001 con il quale è stato approvato il progetto del metanodotto denominato “VARIANTE METANODOTTO CELLINO – MONTEFINO DN 100 (4”), DP 75 BAR” nei Comuni di Cellino Attanasio e Montefino (TE) , con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento dirigenziale n. 1651 del 19/09/2018 della Provincia di Teramo è stato pubblicato sul B.U.R.A. n. 41 Ordinario del 24.10.2018;

VISTA l'istanza del 28/05/2019, acquisita al protocollo in data 31/05/19 con protocollo n. 0163263/19, con cui la S.G.I. S.p.A. ha richiesto, ai sensi degli artt. ex 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'imposizione di servitù ed occupazione temporanea degli immobili di proprietà privata siti nei Comuni di Cellino Attanasio (TE) e Montefino (TE) descritti ed identificati nei piani particellari grafici e descrittivi allegati all'istanza, necessari per la costruzione del metanodotto denominato "DERIVAZIONE CELLINO – MONTEFINO DN 100 (4") , DP 75 BAR nei Comuni di Cellino Attanasio e Montefino (TE)";

VISTA la nota prot. n. 0203158/19 del 09/07/2019, con la quale è stato richiesto alla società S.G.I. S.p.A. di acquisire copia delle note di trasmissione agli interessati della comunicazione di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 c. 2 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che la società S.G.I. S.p.A., in qualità di promotore e beneficiario dell'espropriazione (asservimento) di che trattasi, ai sensi dell'art. 17 del citato DPR 327/2001, ha comunicato alle ditte catastali interessate, con note raccomandate A/R in data 16.05.19, 18.06.19 e 05.07.19, la data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio del procedimento per la emanazione del decreto di asservimento di cui all'art. 52 octies del DPR 327/2001;

DATO ATTO che con determinazione DPE015/49 del 02.08.2019 è stato disposto a favore di "S.G.I. S.p.A." Società Gasdotti Italia S.p.A. con sede legale in Via della Moscova, 3 - 20121 MILANO, - Partita IVA 04513630964, l'asservimento e l'occupazione temporanea della aree interessate dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, site nei Comuni di Cellino Attanasio (TE) e Montefino (TE) ed è stata determinata l'indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea;

VISTO che alcune delle ditte proprietarie non hanno accettato le indennità di asservimento ed occupazione temporanea determinate in via provvisoria con la suddetta determinazione DPE015-49 del 02.08.2019, manifestando la volontà di richiedere la determinazione dell'indennità definitiva ad opera del Collegio dei tecnici di cui all'art 21 del TUEs

CONSIDERATO che con provvedimento DPE015/04 del 10/02/2020 integrata con la determinazione DPE015/33 del 03/09/2020 è stato costituito, ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, il Collegio dei tecnici;

RILEVATO che a seguito di istanza di parte ex art. 21, comma IV, D.P.R. n. 327/2001, il Presidente f.f. presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Angela Di Girolamo (proc. VG n. 407), ha nominato il terzo componente del collegio dei tecnici **ATTESO** che il Collegio dei tecnici di cui all'art. 21 del TUEs ha depositato presso l'autorità espropriante la relazione di stima dell'indennità definitiva di asservimento ed occupazione temporanea e danni, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 05/10/2020 al n. 0288608/20

CONSIDERATO che con nota prot. 0301031/20 del 15/10/2020 si è data comunicazione alla Società promotrice ed all'Avvocato Lucio Capanna in qualità di legale dei proprietari che hanno richiesto la determinazione dell'indennità definitiva, del deposito presso questa autorità espropriante della stima del Collegio;

VISTA la PEC della Società SGI S.p.A, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 26/01/2021 al 0025934/21 con la quale ha trasmesso le dichiarazioni di accettazione delle ditte proprietarie di seguito indicate:

1) DITTA ID1

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRSBTL51E06C449C)

RUGGIERI Adalgisa nata a Cellino Attanasio il 10/05/1923 (RGGDGS23E50C449U)

PROSPERI Sofia nata a Cellino Attanasio il 10/11/1949 (PRSSFO49S50C449T)

2) DITTA ID2

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRSBTL51E06C449C)

3) DITTA ID3

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRSBTL51E06C449C)

RUGGIERI Adalgisa nata a Cellino Attanasio il 10/05/1923 (RGGDGS23E50C449U)

CONSIDERATO che con la suddetta PEC, la Società ha richiesto inoltre la emissione, ai sensi dell'art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i, della Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni in favore delle ditte che hanno accettato;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e che pertanto non è soggetto al visto di regolarità contabile;

ACCERTATA in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VISTO il D. Lg.vo 30.06.2003, n. 196;

VISTA la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art. 5 c. 2 lett. a;

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e conformità alla legislazione vigente;

DETERMINA

1. Di ordinare alla società S.G.I S.p.A. di provvedere alla liquidazione dell'indennità determinata dal Collegio dei tecnici di cui all'art. 21 del TUEs nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione del metanodotto denominato "DERIVAZIONE CELLINO – MONTEFINO DN 100 (4)", DP 75 BAR nei Comuni di Cellino Attanasio e Montefino (TE)" come di seguito indicato:

1. DITTA ID1

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRS BTL 51E06 C449C) – proprietà per 1/3;

RUGGIERI Adalgisa nata a Cellino Attanasio il 10/05/1923 (RGG DGS 23E50 C449U) – proprietà per 1/3;

PROSPERI Sofia nata a Cellino Attanasio il 10/11/1949 (PRS SFO 49S50 C449T) – proprietà per 1/3.

Area distinta in Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio (TE) al foglio 8, p.lle 260, 277 e 263. Asservimento mq 549 – Occupazione temporanea mq 565.

Indennità di asservimento: € 110,00 (euro centodieci/00); Indennità di occupazione temporanea e danni : € 1.373,00 (euro milletrecentosettantatre/00).

2. DITTA ID2

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRS BTL 51E06 C449C) – proprietà per 1/1;

Area distinta in Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio (TE) al foglio 8, p.lle 47 e 48. Asservimento mq 1.069.

Indennità di asservimento: € 213,00 (euro duecentotredici/00)

3. DITTA ID3

PROSPERI Bartolino nato a Cellino Attanasio il 06/05/1951 (PRS BTL 51E06 C449C) – proprietà per 1/2;

RUGGIERI Adalgisa nata a Cellino Attanasio il 10/05/1923 (RGG DGS 23E50 C449U) – proprietà per 1/2;

Area distinta in Catasto Terreni del Comune di Cellino Attanasio (TE) al foglio 8, p.la 173. Asservimento mq 2.630 – Occupazione temporanea mq 1.810.

Indennità di asservimento: € 526,00 (euro cinquecentoventisei/00);

Indennità di occupazione temporanea e danni : € 4.549,15 (euro quattromilacinquecentoquarantanove/15);

2. di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del DPR 327/2001, che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo da parte della società S.G.I. S.p.A. dando atto che lo stesso diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità e per garanzia.

3. di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento diretto, con le modalità precisate al punto 1 del dispositivo, non appena verificatasi le condizioni di cui al precedente punto 2 qualora non intervengano opposizione di terzi;

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le indennità di asservimento da liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta in quanto nel caso di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite, giusta Circolare del 24/07/1998 n. 194 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III;

5. Di notificare il presente provvedimento alla Società S.G.I. S.p.A mediante P.E.C.;

6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

L'ESTENSORE

(Geom. Carlo Di Romualdo)

(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DI UFFICIO

(Dott. Walter Bussolotti)

(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase)

(firmato digitalmente)

E_DISTRIBUZIONE S.p.A

RIF.: AUT_2222968. Piano di Resilienza 2019- 2021 . Costruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "VILLE DI FANO – COLLE PITTO" in cavo aereo interrato nel Comune di Montereale (AQ).

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e – distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA – SVILUPPO RETE

e- distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia –Area Adriatica – Sviluppo Rete, con sede in Bari, Via Tenente Casale y Figroa n. 39, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2021 è prevista la costruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "VILLE DI FANO – COLLE PITTO" in cavo aereo interrato nel Comune di Montereale (AQ) ITER 2222968.

La società **e - distribuzione** S.p.A. ha richiesto alla Regione Abruzzo, l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il progetto prevede la costruzione della linea elettrica MT a 20 kV denominata "**VILLE DI FANO – COLLE PITTO**", in cavo interrato.

Le opere in progetto interesseranno la seguente viabilità:

- Strada Provinciale n. 105 "DI MONTE CABBIA"
- Strada Regionale n° 471 di "LEONESSA"

Le domande con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositati presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato, come prima specificato.

Con osservanza.

Bari, 19/03/2021

F.to

Nicola Amodio
Il Responsabile

SNAM RETE GAS S.p.A

DETERMINAZIONE n. DPC025/115 del 22 marzo 2021 - DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona (CH), DN 150 mm (6") 70 bar", Società proponente SNAM Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. TIVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).



DETERMINAZIONE n. DPC025/115

del 22 marzo 2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO : RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona (CH), DN 150 mm (6") 70 bar". Società proponente SNAM Rete Gas S.p.A. (Codice Fiscale e P. IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI).

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Art. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO** che:

- con istanza acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 04/03/2020 con n. 69194/20, la Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara 7, CAP 20097 ed Uffici in Bari - Vico Capurso, 3 ha presentato alla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. per la realizzazione del metanodotto denominato "Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona DN 150 (6") - MOP 70 bar" della lunghezza complessiva di 155 m circa necessario ad incrementare la capacità di trasporto di gas metano nel Comune di Ortona (CH);
- le opere in progetto sono da considerarsi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 164/2000 "norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 31 del medesimo D.Lgs n. 164/2000, che l'esigenza di allaccio non può essere soddisfatta dalla rete esistente e che si rende necessaria, pertanto, la realizzazione del metanodotto di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 s.m.i., l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.;
- inoltre, sempre ai sensi del citato art. 52 quater, il presente provvedimento emanato a conclusione del procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dispone la pubblica utilità delle opere e



l'inizio delle procedure espropriative per l'emissione del decreto di imposizione di servitù ed occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere;

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 0215417/20 del 16/07/2020 e nota protocollo n. 0215445/20 l'Ufficio Espropri della Regione Abruzzo ha dato comunicazione a mezzo PEC del 16/07/2020, rispettivamente al Comune di Ortona e alla Società Tamarete Energia, delle aree da asservire ed occupare temporaneamente, nonché dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto, per l'accertamento della conformità urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con nota protocollo n. 0214935/20 del 16/07/2020 l'Ufficio Espropri della Regione Abruzzo ha dato comunicazione, agli intestatari catastali (tramite Raccomandata A/R del 22/07/2020) delle aree da asservire ed occupare temporaneamente, nonché dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto, per l'accertamento della conformità urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con Avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ortona (dal 28/08/2020 al 17/09/2020) nonché sul sito della Regione Abruzzo, sui quotidiani di tiratura Nazionale e Regionale, si è data conoscenza dell'avvio del procedimento in parola;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. n. 439485/20 del 09.12.2020, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera, dell'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 s.m.i. e art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., comunicando contestualmente il Link per accedere a tutti gli elaborati progettuali dell'opera di cui trattasi;
- la suddetta Conferenza di Servizi si è svolta in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi del richiamato Art. 14 bis, L. 241/1990 s.m.i., così come richiamato dall'art. 52 *quater* del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.;
- tale Conferenza dei Servizi è stata conclusa positivamente in data 09/03/2021 e il relativo Verbale di chiusura è stato trasmesso in data 11/03/2021 con Prot. n. 0095967/21 a tutte le Amministrazioni invitate;

VISTO il contenuto del richiamato Verbale del 09/03/2021 con cui il Responsabile del procedimento, Dott. Giovanni Cantone, conclude la Conferenza di Servizi, rappresentando, in particolare, che:

- il Servizio Genio Civile Pescara - Ufficio Espropri, con nota in data con Prot. n. 0093567/21 del 10/03/2021, reperibile attraverso il [link](#) sotto riportato, ha trasmesso la relazione sul procedimento espropriativo con la quale si considera concluso l'iter di verifica, avendo rilevato che le osservazioni non attengono alla localizzazione dell'opera e né al dimensionamento della stessa ma richiedono di conoscere alcuni aspetti progettuali di dettaglio, inerenti in particolare, le modalità di ripristino dei luoghi;
- sono state acquisite le determinazioni favorevoli, rese dalle Amministrazioni coinvolte anche in modo tacito o implicito;
- non risultando pervenute prescrizioni da parte delle Amministrazioni coinvolte, tali da apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della richiamata Conferenza di Servizi;

VISTI, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni coinvolte, nonché le relative prescrizioni, disponibili in forma integrale presso il seguente indirizzo web regionale: <https://radrive.regione.abruzzo.it/d/15b9a650787c4c1793be/>



Giunta regionale

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

RITENUTO, di fare propria la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi e, conseguentemente, di procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "*Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona DN 150 (6") – MOP 70 bar*", di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A., conformemente al progetto presentato dalla stessa Società ed in ottemperanza alle prescrizioni fornite dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi sull'opera ricadente nel Comune di Ortona (CH), necessaria ad incrementare la capacità di trasporto di gas metano nel suindicato territorio comunale;

ATTESO che il presente provvedimento, emanato a conclusione del suddetto procedimento unico, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO, anche in riferimento al riordino delle funzioni amministrative delle Province, operata con L.R. 32/2015, che si debba procedere al rilascio della autorizzazione in modo da corrispondere alla richiesta avanzata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., a conclusione del procedimento in corso e per il quale si è definito il parere favorevole della Conferenza di Servizi;

VISTI:

- il D.P.R. 327/2001 s.m.i., recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche;
- la L.R. 7/2010 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al Verbale della Conferenza di Servizi del 9 marzo 2021;
2. di approvare il progetto definitivo del metanodotto denominato "*Potenziamento Allacciamento Comune di Ortona DN 150 (6") – MOP 70 bar*", di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A. conformemente a quanto presentato dalla stessa Società ed in ottemperanza ai provvedimenti rilasciati dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi tramite la richiamata Conferenza di Servizi sull'opera ricadente nel Comune di Ortona (CH), per la quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi del comma 3 dell'art. 52 *quater* del DPR 327/200 s.m.i.;
3. di dare atto che, ai sensi del citato art. 52 *quater* del DPR 327/2001 s.m.i., il presente provvedimento dispone la variante urbanistica con effetti localizzativi dell'opera approvata negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ortona (CH) e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera e dalla imposizione di servitù;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art 52 *quater*, comma 3 del DPR 327/2001 s.m.i., la Società SNAM Rete Gas S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto ed opere connesse di che trattasi, nel rispetto di tutti i provvedimenti espressi dalle Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nel procedimento unico di cui alla presente Determinazione, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;




Giunta regionale

PEC: dpc0256@pec.regione.abruzzo.it

5. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere, in conformità all'art. 52 *quater*, comma 7, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
6. di stabilire che gli asservimenti e le occupazioni temporanee delle aree interessate dall'intervento con emissione del decreto di cui all'art. 52 *octies* del DPR 327/2001 s.m.i., potranno compiersi entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto, efficacia che si intende disposta, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999, con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
7. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *sexies*, comma 2 del DPR 327/2001 s.m.i., le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dall'Amministrazione comunale;
8. di fare obbligo alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento dei costi istruttori relativi alla gestione del procedimento unico, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite da Regione Abruzzo;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Società proponente per i successivi adempimenti, nonché al Comune di Ortona (CH) per la pubblicazione sull'Albo pretorio;
10. di dare atto che la presente Determinazione sarà, altresì, pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

Il Responsabile del procedimento
Giovanni Cantone
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SALVATORE CORROPOLO
FIRMATO DIGITALMENTE



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it